

ALLEGATO "A"

Rep. N° 706

COMUNE DI TIVOLI

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELLO STABILIMENTO ACQUE
ALBULE A BAGNI (Tivoli) FATTO A FAVORE DEL SIG. CONTE
LEONIDA MATTAROLI PER ANNI 45 (1° Gennaio 1925-31 Di-
cembre 1969)

~~~~~

L'anno millenovecentoventicinque, il giorno 17  
del mese di Giugno in Tivoli e nella Casa Comunale  
alle ore dodici ( 17 Giugno 1925).

Avanti di me Cav. Uff. Marino Mariani Segretario d  
del Comune di Tivoli.

Sono personalmente comparsi:

1°) Il Sig. Comm. Avv. Domenico Salvati, Sindaco  
del Comune di Tivoli, facente in nome, conto, rappre=  
sentanza ed interesse del Comune medesimo;

2°) Il Sig. Conte Leonida Mattaroli del fu Teofilo  
maggiore di età abile a contrattare, a me cognito,  
facente per sè, eredi successori ed aventi causa.

Fra le quali parti,

SI PREMETTE

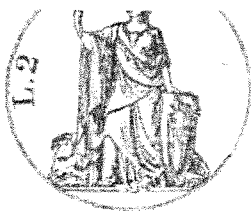
Con chirografo 18 Marzo 1863 la B.M. di Pio IX° con=  
cedeva al Comune di Tivoli la privativa delle Acque  
Albule, le Santissime degli antichi Romani, con tutti  
quei privilegi, diritti e titoli che soglionsi conferi=

re in simili casi. Con altro chirografo 9 Maggio 1863, si dichiarò, a spiegazione del primo, che detto privilegio s'intendeva concesso per lo stabilimento balneare (allora in progetto) e con il canone annuo a favore della Rev<sup>ma</sup>. Camera Apostolica di tre libbre di cera bianca e di una libbra di pepe da soddisfarsi alla vigilia della festa dei SS. Pietro e Paolo.

Il Ministero del Commercio e dei Lavori Pubblici, incaricato di tradurre in atto la concessione (Art.10)

" E' accordato al Comune di Tivoli il privilegio  
" esclusivo tanto per la costruzione ed esercizio per  
" uno stabilimento di bagni da erigersi lungo il canale denominato d'Este ove scorrono le Acque Albule.  
" .... quanto per l'uso delle medesime Acque Albule  
" dal punto dei due emissari superiori e lungo il canale suddetto."

(Art. 3) " Per l'effetto di tale concessione non  
" sarà lecito ad alcuno di costruire ed esercitare  
" altri stabilimenti di bagni, nè di fare uso delle  
" acque Albule per il bagno, benchè con particolare  
" capanna, indipendentemente dallo stabilimento summenzionato, dal punto dei due emissari superiori e  
" lungo il canale d'Este. Non sarà eguale lecito ad  
" alcuno di servirsi delle stesse acque nella parte



di alcun opificio idraulico destinato ad altre indu-  
stria, onde allontanare qualunque pregiudizio al li-  
bero ed esclusivo uso delle Acque Albule."

Il Comune di Tivoli tentò prima una società Anoni-  
ma, ma fallito questo mezzo ottenne dalla B.M. dello  
stesso Pontefice Pio IX° una elargizione di scudi mil-  
le, con i quali costruì un modesto stabilimento in  
località detta oggi " BAGNI VECCHI".

Unita Roma all'Italia il R. Demanio con citazione  
2 Settembre 1875 convenne in giudizio il Comune di  
Tivoli chiedendone la decadenza della suddetta conces-  
sione come inadempiente ai patti.

Frattanto a seguito della nuova linea tramviaria  
Roma-Tivoli della Società Belga, il Comune proponeva  
alla Società medesima la cessione della suddetta con-  
cessione a patto che costruisse uno stabilimento mo-  
dello, da tornare in proprietà del comune dopo 40 an-  
ni di esercizio. Sorse così nel 1879 l'attuale stabi-  
limento delle Acque Albule. Lo stabilimento fu in al-  
lora ritenuto uno dei primi d'Italia, cosicchè il R.  
Demanio rinunziò al giudizio di decadenza, sopra ri-  
cordato, e con atto 24 Novembre 1881 (art.2) " rico-  
nosce e mantiene la concessione fatta dell'uso esclu-  
sivo delle Acque Albule dal punto dei due emissari  
superiori e lungo il canale d'Este per l'erezione e

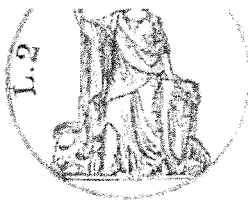
*D. C. M. M.*  
*Amministratore*  
*L. C. M. M.*  
CIRCOLO DI TIVOLI

" l'esercizio dello stabilimento nel modo, nei termi=  
" ni e con condizioni stabilite nel retroscritto so=  
" vrano 18 Marzo 1863, altro ~~retroscritto~~ 9 Maggio  
" successivo e ministeriale ordinanza 22 Luglio stes=  
" so anno, i quali documenti debbono intendersi qui  
" letteralmente riportati, e per conseguenza si obbli=  
" ga di non concedere quell'uso come sopra determina=  
" to ad altri onde ne profitti per lo stesso scopo  
" igienico, il quale rimane esclusivamente limitato  
" al solo Municipio o chi per esso ne rappresenterà  
" le ragioni."

Oltre a ciò lo stesso R. Demanio all'art. 3 ricono=  
sce in via di eccezione al Comune di Tivoli anche la  
vecchia utenza idraulica della segheria del traverti=  
no presso la Provinciale Taburtina, in località Bagni  
(oggi chiusa) " ma limitatamente all'uso suddetto e  
"con dichiarazione che tale uso non debba menomamente  
"disturbare l'andamento del corso delle acque dirette  
" allo stabilimento (attuale) e portare a questo il  
" minimo disturbo, mentre in tal caso s'intende questa  
" concessione parziale immediatamente revocata."

Il canone in natura surrichiamato venne commutato  
in L. 6,05 annue. All'Ufficio del Genio Civile venne  
commessa la compilazione di apposito disciplinare per  
regolare la presa, condotta e restituzione dell'acqua,





disciplinare da osservarsi sotto pena di decadenza.

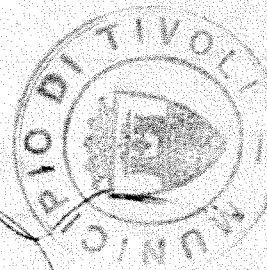
(Art.5)

Alla transazione surricordata, contenenti altri patti e clausole accessorie che è qui superfluo ricordare venne allegato il suddetto atto disciplinare redatto dall'Ufficio del Genio Civile.

Uno dei motivi che ispirarono la sovrana concessione fu quello che il Comune di Tivoli era proprietario della tenuta pantana dove sorge il lago Regina (l'emissario più grande che riceve anche l'altro detto delle Colonnelle) e dove scorre il canale Estense. Tale tenuta però per la parte racchiusa tra la condotta della Acqua Marcia, la ferrovia Roma-Sulmona, ed il lago Regina venne con istr. 25 Novembre 1901, atti Regnani notaro a Tivoli, data in enfiteusi perpetua, unitamente ad altri fondi, per l'annuo canone di L. 2250, all'Università Agraria di Tivoli, ad eccezione della zona dei surricordati Bagni Vecchi, tutta recinta da muro. Ma tale concessione fu assoggettata alle seguenti riserve e limitazioni:

1°- Una zona di difesa larga 5 metri lungo tutto il canale Estense a destra e sinistra;

2°- La facoltà di attraversare la tenuta senza alcun compenso con il canale chiuso per il trasporto delle acque all'attuale stabilimento balneare.



*Handwritten signatures and notes:*  
 - A signature, possibly "Baldoni", written vertically.  
 - The word "Municipi" written vertically.  
 - A large handwritten signature, possibly "L. R.", at the bottom right.

3°- Il diritto di ottenere gratuitamente la retrocessione dell'area necessaria nel caso della costruzione di un nuovo stabilimento in prossimità delle sorgenti e per la relativa strada d'accesso;

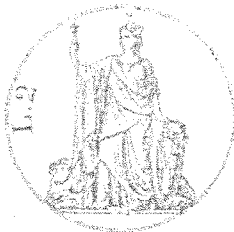
4°- Per la retrocessione di altre aree che potessero occorrere al Comune per uso di pubblica utilità o di igiene, da potersi fare in qualunque tempo, rimane d'accordo stabilito il prezzo unitario di centesimi due al mq.;

5°- Nel caso di scioglimento dell'Associazione dei Boattieri i terreni concessi torneranno in proprietà del Comune.

Tornato il Comune di Tivoli fin dal 1918 nella piena e libera proprietà dell'attuale stabilimento delle Acque Albule, le varie Amm./ni. succedutesi tentarono più volte una nuova concessione a terzi con l'obbligo però di valorizzare con criteri moderni ed al massimo grado le Acque Santissime.

Ma i tanti progetti presentati non ebbero neppure l'onore della discussione consiliare, perchè o fallirono per via, o non erano rispondenti ai progetti di massima del Comune, ed erano troppo onerosi per il Comune stesso.

Tali progetti di massima sono esposti nell'ultima parte del recente volume edito dalla Tipografia Maiel-



la di Aldo Chicca, a cura dell'Amministrazione Comunale, dal  
titolo " LE ACQUE ALBULE GIA' BAGNI DI CESARE AUGUSTO".

A seguito di questa pubblicazione alla quale fu dato larga conoscenza, varie Società Anonime e privati hanno di nuovo iniziato trattative con il Comune, ma soltanto il Conte Leonida Mattaroli le ha intensamente proseguite e sempre migliorate, mentre gli altri, ai quali vennero lealmente espressi i primi termini della proposta Mattaroli, non si fecero più vivi.

L'Amm/ne. Comunale pertanto con atto consiliare N°. 1/1 del 10 Gennaio 1925, approvato dalla G.P.A. e con decisione N°. 1299 del 24 Aprile u.s. è venuta nella determinazione di concludere definitivamente l'affare col prelodato conte Mattaroli e ciò non solo perchè il medesimo ha accolto le controproposte dell'Amm/ne. ma anche perchè ha dimostrato di aver compreso lo spirito che anima l'Amm/ne. Comunale in questa impresa e cioè di trasformare la località Bagni in un lieto soggiorno a servizio speciale di Roma, come erano le antiche terme Agrippine o Bagni di Cesare Augusto, soggiorno tale da richiamare d'estate o d'inverno una numerosa colonia di bagnanti, e di praticanti le altre innumerevoli cure terapeutiche che offrono le Acque Santissime (bibita, respirazione, nebulizzazione, cullutorio ecc.).

Ma oltre a ciò l'Amm/ne. ha dovuto pur tener conto delle ottime referenze avute sulla serietà, abilità, lealtà e signorilità del Conte Mattaroli, mentre tali qualità personali, essenzialissime in una impresa del genere, invano potrebbero pretendersi da una anonima, sempre incerta ed indeterminata nei suoi organi direttivi, ed incapace di alcun sacrificio economico. Ond'è che l'Amm/ne. tiene a porre in rilievo come essa addivenga alla presente stipulazione intuitus personae dell'altro contraente Conte Mattaroli e quindi con tutti quei patti relativi, atti a salvaguardare il fine testè espresso.

Tutto ciò premesso le parti, omologando la narrativa che precede convengono e stipulano quanto appresso:

#### Art. 1

Il Comune di Tivoli e per esso il Sindaco Avv. Comm. Domenico Salvati cede alle condizioni e per la durata cui appresso al Sig. Avv. Comm. Conte Leonida Mattaroli i seguenti immobili e diritti.

1°- La concessione Pontificia dell'uso delle Acque Albule a scopi igienici confermata dal R. Demanio dello Stato Italiano con la surricordata transazione 24 Novembre 1881 e con tutti i patti, condizioni e modalità ivi richiamati.

2°- Tutti i diritti e le riserve (ad eccezione del





canone annuo) stipulato a favore del Comune nell'istromento enfiteutico tra il Comune stesso e l'Università Agraria di Tivoli, in data 25 Settembre 1901 atti Regnani, surrichiamato e più specialmente tutti quei diritti e riserve interessanti il canale estense e tutto il terreno a sinistra del canale (volgendole spalle alla corrente).

3°- Il terreno tutto recinto a muro, denominato Bagni Vecchi, di libera proprietà del Comune.

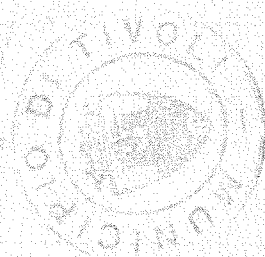
4°- Il terreno racchiuso tra la provinciale Roma-Tivoli, il canale Estense, la condotta dell'acqua marcia, e la ferrovia Roma-Tivoli, di libera proprietà del Comune.

5°- Lo stabilimento delle Acque Albule presso la Provinciale suddetta, ed aree e fabbricato adiacenti pure di libera proprietà del Comune.

6°- Oggi altro diritto, privilegio, ed agevolazione che al Comune compete, e potrà competere per quanto possa concernere acqua potabile, luce e forza elettrica, trazione a vapore Roma-Tivoli ecc. ecc. impegnandosi il Comune ad intervenire direttamente, ma a spese di esso concessionario Conte Mattaroli, ogni qualvolta sarà necessario.

#### Art. 2

Tale concessione e cessione di diritti e di immo-



*Handwritten signatures and notes:*  
A. Celli  
L. Celli  
Mariani

bili avrà la durata di anni quarantacinque (45) a cominciare dal 1° gennaio Mille-novecentoventicinque (1° Gennaio 1925).

Art. 3

In corrispettivo della medesima il Conte Mattaroli Leonida, per sé e suoi, assume i seguenti obblighi:

Non oltre il primo decennio della concessione il Sig. Mattaroli si obbliga di eseguire, in tre tempi, e successivamente, a cominciare subito le seguenti opere:

a) Restaurazione, ingrandimento ed abbellimento dell'attuale stabilimento balneare, ed inizio non oltre il Mille-novecentoventisette (1927) della costruzione di un nuovo stabilimento con tutti quei criteri tecnici adatti a sfruttare possibilmente in tutto l'anno, una razionale cura terapeutica delle Acque Albule nelle varie sue applicazioni, stabilimento da ultimarsi non oltre il settimo anno dal primo gennaio Mille-novecentoventicinque (1925).

b) Costruzione di altro stabilimento presso le sorgenti per sfruttare la bibita delle Albule sul luogo, e cioè presso il lago Regina e quello delle Colombele non oltre il nono anno (ved. Art. 12).

c) Riduzione graduale a parco, e quindi a lieto

luogo di trattenimento, di tutte le aree concesse di proprietà del Comune, e delle altre che il Comune ha diritto di avere in retrocessione dall'Università Agraria.

Tutte le suddette opere non potranno nel loro complesso essere inferiori ad un valore di cinque (5) milioni a stima di perito.

#### Art. 4

Le opere suddette prima di essere intraprese dovranno essere dettagliate e specificate in appositi progetti, da sottoporsi all'approvazione del Comune e delle competenti Autorità.

#### Art. 5

Il Conte Mattaroli Leonida, corrisponderà inoltre al Comune di Tivoli i seguenti compensi:

1°- Nei primi cinque anni L. 25.000 -(lire venticinquemila) annue da pagarsi nelle Casse Comunali il primo Settembre di ciascun anno a cominciare dal primo Settembre Millenovecentoventicinque.

2°- L. 50.000 (lire cinquantamila) annue nei secondi cinque anni e cioè dal primo settembre Millenovecentotrenta (1° Settembre 1930) fino al primo settembre Millenovecentotrentaquattro ( 1° Settembre 1934) incluso.

3°- L. 50.000 (lire cinquantamila) annue e in più

il trentacinque per cento (35 %) sugli utili netti negli anni successivi fino al termine della concessione, liberi da qualsiasi imposta e tassa presente e futura.

4°- Una riduzione del quaranta per cento (40 %) su tutti i biglietti in vendita presso gli stabilimenti a favore di tutti i tiburtini.

5°- Una serie completa di duecento (200) biglietti gratuiti all'Amministrazione Comunale in ogni anno a cominciare col 1925, da distribuirsi dal Sindaco pro tempore come oggi è in uso, a personalità, a consiglieri, a medici, ed a chiunque altro credesse opportuno, esclusa ogni qualsiasi ingerenza o limitazione da parte del concessionario.

6°- Mettere a disposizione locali adatti per la cura semigratuita balneare e della bibita dei poveri del Comune, purchè muniti del relativo certificato di povertà da rilasciarsi dal Comune stesso (riduzione del settanta per cento (70 %) sui biglietti ordinari)

#### Art. 6

Per tutto il periodo ~~di~~ cui il Comune avrà diritto alla percentuale sugli utili netti, il Comune stesso avrà a mezzo del suo rappresentante, il più ampio controllo contabile, limitatamente s'intende agli effetti della ripartizione degli utili a lui spettanti.



Art. 7

Nell'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria il Comune avrà il diritto di esercitare la più accurata sorveglianza allo scopo di accertarsi che ogni cosa si esegua secondo tutte le regole d'arte e se i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria siano eseguiti ogni anno, secondo necessità, ed in modo che gli stabilimenti ed accessori restino sempre in perfetto stato di efficienza e di agibilità.

Art. 8

E' fatto obbligo altresì al concessionario Conte Mattaroli di iniziare senza soverchio indugio tutta quella reclame necessaria perchè le Acque Albule tornino ad essere conosciute ed apprezzate come lo erano in antico.

Art. 9

Il Concessionario avrà la massima libertà di azione e di direttiva per ottenere il maggiore e migliore sviluppo e reddito dell'azienda, tenendo possibilmente nel conto dovuto tutti i suggerimenti e le osservazioni eque e giuste che possa fargli il Comune.

Il concessionario inoltre avrà ed in modo incontrollabile azione diretta sulla polizia e pulizia di tutto quanto forma oggetto di questa convenzione, perchè

l'azienda ottenga uno sviluppo industriale e signori= le ad un tempo.

Il Comune si obbliga di fornire uno o più agenti comunali, che sotto la direttiva ed istruzioni del concessionario, concorrano con la loro autorità a tenere fermo l'ordine di polizia e pulizia e quant'altro si manifestasse necessario, con salario a carico dell'azienda.

#### Art. 10

Qualora per l'incremento e l'utilità dell'azienda si manifestasse il bisogno di eventuali espropriazioni, il Comune a domanda del concessionario, si obbliga di dare tutto il suo incondizionato appoggio e di eseguire le pratiche necessarie, a suo nome, ma a spese e rischio del concessionario.

#### Art. 11

La presente concessione viene fatta come si disse intuitus personae, e quindi resta vietato in modo assoluto al concessionario Mattaroli ogni cessione anche parziale della concessione, fino a che questa non abbia avuto la sua completa esecuzione come all'art. 3.

#### Art. 12

Allo spirare del quarantacinquesimo anno e cioè al trentuno Dicembre del Millenovecentosessantanove (31 Dicembre 1969) senza che vi sia d'uopo di costituzio=

ne in mora o di altro atto giudiziale, tutto quanto fu oggetto della presente convenzione e tutto ciò che fu costruito in esecuzione della stessa eventualmente su terreno non comunale, e cioè soltanto tutte le opere di cui all'art. 3, nonché tutti i mobili, biancheria, ecc. a corredo degli stabilimenti passerà in perfetto stato di consegna e di agibilità, in piena assoluta libera proprietà del Comune, senza pagamento, compenso, abbuono ed indennizzo, per qualsiasi titolo, causa e ragione.

#### Art. 13

A garanzia per l'adempimento degli obblighi assunti dal concessionario il Conte Mattaroli ha depositato presso la Cassa Comunale come da elenco che si allega, cartelle di rendita al portatore del valore capitale di L. 150.000 (centocinquantamila) fruttifere al concessionario, a garanzia della esecuzione dei lavori di cui all'art. 3 lettera a) che verranno incamerate dal Comune qualora i lavori di cui al suddetto art. 3 lett. a) non siano iniziati ed ultimati nei termini stabiliti dal presente contratto.

Potrà eventualmente procedersi allo svincolo della cauzione prestata, a giudizio insindacabile del Comune, ove il Sig. Mattaroli dimostri con perizia accettata dall'Amministrazione Comunale di aver eseguito lavori di ca=

trattare straordinario per un'importo complessivo di oltre lire trecentomila (L. 300.000). In tal caso la cauzione prestata potrà essere svincolata, ma rimarranno in sua vece tutte le opere suddette, cosicchè se il concessionario venisse meno agli obblighi assunti, e specialmente a quello di iniziare e proseguire ininterrottamente i progettati lavori, il presente contratto potrà essere rescisso dal Comune, ed il Mattaroli perderà a titolo di danni e penalità, tutte le migliorie, costruzioni e quant'altro avesse eseguito in dipendenza della presente concessione.

Art. 14

La concessione presente s'intende fatta salvi i diritti dei terzi e con tutte le servitù attive e passive esistenti e ben note al concessionario. Tra queste servitù primeggiano per importanza e si elencano soltanto a titolo di maggiore chiarimento quelle derivanti: dalla linea ferrata Roma-Sulmona, dell'Acquedotto dell'Acqua Pia Antica Marcia, della condotta elettrica dell'Anglo-Romana, della strada soggetta a servitù pubblica che unisce la provinciale con i laghi a sinistra del canale estense, ecc.

Art. 15

La bibita delle Acque alle sorgenti non potrà essere assoggettata ad alcun pagamento se non compiute le



opere di cui all'art. 3 lettera b); amenochè il concessionario non vi costruisca nel frattempo opere provvisorie adatte allo scopo.

B Art. 16

Tutte le imposte e sovrimposte gravanti gl'immobili oggetto della presente convenzione, nonché tutte le tasse presenti e future, graveranno da oggi il concessionario Sig. Conte Mattaroli. C

Art. 17

Ad eccezione del personale tecnico e direttivo per la maestranza e mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori dovrà essere preferita a parità di condizioni quella tiburtina, e ciò allo scopo precipuo di combattere la disoccupazione.

L'unico impiegato fisso attualmente esistente alle dipendenze del Comune nella persona del Sig. Modanesi Augusto, passerà alle dipendenze del concessionario con quelle mansioni che egli crederà più opportuno fissargli.

Art. 18

E' fatto obbligo al Sig. Conte Leonida Mattaroli di uniformarsi per l'esercizio dello stabilimento delle Acque Albule alle condizioni prescritte al Comune dalla Commissione centrale consultiva per le acque minerali nella sua seduta del 24 Novembre 1923.

Art. 19

E' riservato al Comune ogni diritto (~~di ricerca~~) sugli eventuali rinvenimenti di antichità nel sottosuolo dei terreni di proprietà comunale, concessi in uso al Conte Mattaroli.

A Art. 20

Le spese inerenti alla presente convenzione di qualsiasi specie e qualità sono ad esclusivo carico del Sig. Mattaroli, in modo che al Comune non debba far carico alcun onere in dipendenza della concessione fatta. Ed a tal uopo il concessionario ha depositato nella Tesoreria Comunale la somma di L. 12.000 (dodicesimila) a calcolo come da bolletta N°. 2612 del 15 giugno 1925.

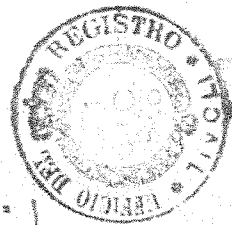
E per l'osservanza di quanto sopra le parti eleggono domicilio: il Sindaco nel palazzo Comunale ed il Sig. Conte Leonida Mattaroli in Tivoli presso lo stabilimento delle Acque Albule.

// Atto fatto ove sopra e da me letto alle parti, viene da queste firmato senza l'assistenza di testimoni a forma di legge. A

Ø con ordinanza 22 luglio 1863, così formulò la concessione - Postilla approvata -

// Art. 21

E' fatto obbligo al concessionario conte Mattaroli



di ricevere ed al comune di dare entro venti giorni  
da oggi regolare consegna descrittiva di tutto quan-  
to forma oggetto della concessione. Il relativo ver-  
bale verrà alligato al presente e ne farà parte so-  
stanziale per ogni effetto di legge.

Si approva l'art. 21 aggiunto.

*Romario Salvi.*

*Luigi Monti*  
*Mario Mariani seg.*  
*Comune comunale rogante*

Art. 22

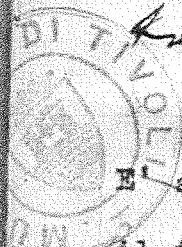
E' assegnato al concessionario delle Acque Albule  
il termine perentorio di un anno dalla data del ver-  
bale di consegna di cui all'art. 21 per la esecuzione  
dei lavori prescritti per la protezione delle  
sorgenti e del canale adduttore delle acque allo  
stabilimento.

Si approva l'art. 22.

*Romario Salvi.*

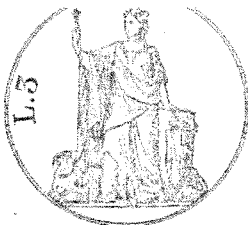
*Luigi Monti*

N° 50389 Div. 2° Roma 6 Dicembre 1915  
Visto: Il Prefetto  
*Chianci*



Registro e Imp. N. 652  
 Volume 90 folio 34 AM. prot. 101  
 Esatto lire Trentacinquemila seicento decimesi  
 L. 34.625.00  
 Pol. quit. 11.00  
 L. 34636.00

P. P. PROCURATORE  
*[Signature]*



COMUNE DI TIVOLI

Regnando Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III°  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia

L'anno Millenovecentoventinove (VIII dell'E.F.)  
addì trenta del mese di Ottobre (30) in Tivoli e  
nella Casa Comunale.

Si premette in linea di fatto:

Il Comune di Tivoli, in virtù di chirografo 18  
Marzo 1863 del Pontefice Pio IX°, confermato e chia=  
rito da successivo chirografo 9 Maggio 1863, otte=  
neva la concessione delle Acqua Albule, le " Sanc=  
tissima " degli antichi romani, in località Bagni,  
con tutti gli annessi diritti, titoli e privilegi.

Giusta un'ordinanza del Ministero del Commercio  
e dei Lavori Pubblici 22 Luglio 1863, la concessio=  
ne veniva accordata " tanto per la costruzione ed  
esercizio per uso stabilimento di bagni da erigersi  
lungo il canale denominato d'Este ove scorrono le  
Acque Albule, quanto per l'uso delle medesime acque  
Albule dal punto dei due emissari superiori e lun=  
go il canale suddetto."

E soggiungeva tale ordinanza: " Per l'effetto di

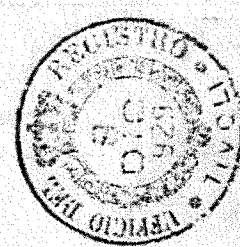
Dep. N. 54

506 Registrato e Inviato a San Marino

Volume 96 Folia 115

Costo in Lire Centoquarantacinque e centesimi 50

PROCURATORE





tale concessione non sarà lecito ad alcuno di costruire ed esercitare altri stabilimenti di bagni, nè di fare uso delle Acqua Albule per il bagno, benchè con particolare capanna, indipendentemente dallo stabilimento summenzionato, dal punto dei due emissari e lungo il canale d'Este. Non sarà ugualmente lecito ad alcuno di servirsi delle stesse acque nella parte del canale superiore ai bagni, per la costruzione di alcun opificio idraulico destinato ad altra industria, onde allontanare qualunque pregiudizio al libero ed esclusivo uso delle Acqua Albule."

Tale concessione, con tutte le singole facoltà e privilegi, fu confermata in seguito anche dal R<sup>o</sup>. Demanio dello Stato Italiano in virtù di atto 24 Novembre 1881, con il quale veniva transatta la lite promossa dal Demanio stesso contro il Comune di Tivoli per presunta decadenza della concessione pontificia; tanto più che nel frattempo, costruivasi la linea tramviaria Roma-Tivoli dalla Società Belga, per opera di costei (sorgeva nel 1879 l'attuale stabilimento, ritenuto in quei tempi come uno dei più importanti e decorosi d'Italia. Gioverà altresì ricordare che uno dei motivi precipui che ispirarono la sovrana concessione pontificia -riconosciuta, come si è detto dal patrio Governo- fu quello che il Comune



di Tivoli era proprietario della tenuta denominata " Pantane " dove sorge il lago " Regina " l'emissario più grande, che riceve anche l'altro, detto delle " Colonnelle " e dove scorre il canale Estense. Ora tale tenuta, per la parte racchiusa tra la condotta dell'Acqua Marcia, la linea ferroviaria Roma - Sulmona, e sino al Lago Regina venne, con istromento 25 Novembre 1901 atti Regnoni di Tivoli, dato in enfiteusi perpetua all'Università Agraria di Tivoli, ad eccezione di una zona denominata Bagni Vecchi, tutta recinta a muro. Ma tale concessione, nella felice previsione di necessità da soddisfare, fu sottoposta a notevoli riserve e limitazioni, che è utile richiamare:

1°- ONERE al concessionario ente agrario di lasciare una zona di difesa larga 5 metri lungo tutto il canale Estense dall'uno e dall'altro lato;

2°- FACOLTA' nel Comune direttario di attraversare la tenuta senza alcun compenso con canale chiuso per il trasporto delle acque allo stabilimento balneare sorto, come si disse, nel 1879;

3°- DIRITTO, nel Comune, di ottenere gratuitamente la retrocessione dell'area necessaria nel caso della costruzione di un nuovo stabilimento in prossimità delle sorgenti e per la relativa strada di ac-

Grant  
 H. J. Richards  
 Wm. Lloyd Garrison



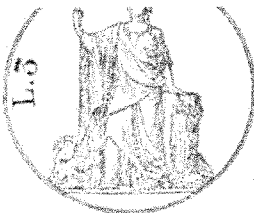
cesso;

→ 4°- DIRITTO, nel Comune, di ottenere la retroces-  
sione di altre aree che gli fossero potute occorre-  
re per uso di pubblica utilità e di igiene, da poter-  
si fare in qualsiasi tempo, e previo pagamento del  
prezzo unitario di centesimi uno al metro quadrato;

5°- Reversibilità in proprietà del Comune di tut-  
ti i terreni concessi in caso di scioglimento della  
Università Agraria (Associazione dei boattieri).

Rientrato, nel 1918, il Comune di Tivoli nella  
piena ed assoluta proprietà dello stabilimento del-  
le Acque Albule, per riscatto fattone presso la So-  
cietà Belga, le varie Amministrazioni Comunali pro-  
cedettero alla gestione diretta del medesimo, sen-  
za pretermettere l'idea di provvedere ad una nuova  
concessione a persona o ad ente che sapesse effetti-  
vamente valorizzare, con criteri di modernità e con  
larghezza di vedute, le mirifiche qualità delle " Ac-  
que Santissime."

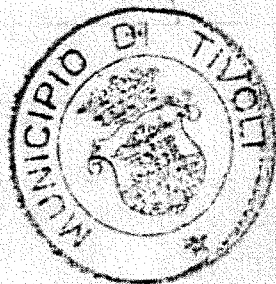
Ed infatti, nel 1924, proseguendo tale idea, la  
Amm/ne. venne nella determinazione di concedere la  
gestione dello stabilimento al Sig. Conte Comm. Leo-  
nida Mattaroli con il quale, dopo le necessarie trat-  
tative, stipulava, in data 17 Giugno 1925, regolare  
contratto di concessione, in virtù del quale il Co-



54/150  
mune medesimo cedeva da una parte i suoi ~~immobili~~ esistenti nella detta località Bagni nonchè tutti i suoi diritti riserve e privilegi, per la durata di anni quarantacinque (anni 45), a cominciare dal 1° Gennaio 1925, e d'altra parte il concessionario Mattaroli si obbligava a compiere, nel primo decennio, gradatamente, lavori di restauro, abbellimento ed ingrandimento del vecchio stabilimento nonchè un nuovo stabilimento ed altri lavori presso le sorgenti per un ammontare non inferiore ai cinque milioni, nonchè a corrispondere al Comune, oltre altri vantaggi, un compenso di L. 25.000 annue per i primi cinque anni, di L. 50.000 nei secondi cinque anni, e di L. 50.000 e il 35 % degli utili netti negli anni successivi fino al termine della concessione, liberi da qualsiasi imposta e tasse presenti e future.

Tale contratto del 17 Giugno 1925 venne approvato dalla R°. Prefettura di Roma con visto N°. 50389 del 6 Dicembre 1925, e registrato a Tivoli il 21 detto al N°. 652, Vol. 90 fogli 34 atti pubblici con Lire 35.636.

Il Sig. Mattaroli si immise immediatamente nel possesso dello stabilimento, ebbe ad eseguirvi lavori, tra cui un nuovo reparto di bagni caldi, al-



*Handwritten signatures and notes:*  
- A large signature, possibly 'Giovanni...'  
- A signature 'D. Segretario'  
- A signature 'Garcia'  
- A signature 'Mancini'



1  
lorchè il Comune di Tivoli, in seguito a divergenze sorte in merito alla interpretazione ed all'attuazione di alcune più importanti e decisive clausole contrattuali, e specialmente intorno alla entità dei lavori da compiere ed alle loro modalità, condizioni e termini di esecuzione, credette suo dovere di procedere con deliberazione 2 marzo 1928, N°.83, alla revoca in via amministrativa della concessione suddetta.

La R°. Prefettura, pur non approvando per sola misura prudenziale la richiesta revoca, con note N°. 52140 del 24 Agosto 1928 e N°. 64129 del 18 Ottobre 1928, invitava formalmente l'Amm.ne. del Comune di Tivoli a diffidare la Ditta concessionaria per l'adempimento d'intutti gli obblighi contrattuali ed in ispecie per quanto riguardava l'esecuzione delle nuove opere o lavori in genere, i cui dettagliati specifici progetti dovevano essere approvati preventivamente dal Comune e dalle Autorità proposte alla vigilanza degli stabilimenti termo-minerali.

A seguito di che, il concessionario Mattaroli ad eliminare ogni ulteriore contestazione con il Comune, avanzò delle proposte concrete consistenti principalmente, nei seguenti capisaldi:

1°- Apporto della ottenuta concessione in una co=

1898  
 1899  
 1900  
 1901  
 1902  
 1903  
 1904  
 1905  
 1906  
 1907  
 1908  
 1909  
 1910  
 1911  
 1912  
 1913  
 1914  
 1915  
 1916  
 1917  
 1918  
 1919  
 1920  
 1921  
 1922  
 1923  
 1924  
 1925  
 1926  
 1927  
 1928  
 1929  
 1930  
 1931  
 1932  
 1933  
 1934  
 1935  
 1936  
 1937  
 1938  
 1939  
 1940  
 1941  
 1942  
 1943  
 1944  
 1945  
 1946  
 1947  
 1948  
 1949  
 1950  
 1951  
 1952  
 1953  
 1954  
 1955  
 1956  
 1957  
 1958  
 1959  
 1960  
 1961  
 1962  
 1963  
 1964  
 1965  
 1966  
 1967  
 1968  
 1969  
 1970  
 1971  
 1972  
 1973  
 1974  
 1975  
 1976  
 1977  
 1978  
 1979  
 1980  
 1981  
 1982  
 1983  
 1984  
 1985  
 1986  
 1987  
 1988  
 1989  
 1990  
 1991  
 1992  
 1993  
 1994  
 1995  
 1996  
 1997  
 1998  
 1999  
 2000  
 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025  
 2026  
 2027  
 2028  
 2029  
 2030  
 2031  
 2032  
 2033  
 2034  
 2035  
 2036  
 2037  
 2038  
 2039  
 2040  
 2041  
 2042  
 2043  
 2044  
 2045  
 2046  
 2047  
 2048  
 2049  
 2050  
 2051  
 2052  
 2053  
 2054  
 2055  
 2056  
 2057  
 2058  
 2059  
 2060  
 2061  
 2062  
 2063  
 2064  
 2065  
 2066  
 2067  
 2068  
 2069  
 2070  
 2071  
 2072  
 2073  
 2074  
 2075  
 2076  
 2077  
 2078  
 2079  
 2080  
 2081  
 2082  
 2083  
 2084  
 2085  
 2086  
 2087  
 2088  
 2089  
 2090  
 2091  
 2092  
 2093  
 2094  
 2095  
 2096  
 2097  
 2098  
 2099  
 2100  
 2101  
 2102  
 2103  
 2104  
 2105  
 2106  
 2107  
 2108  
 2109  
 2110  
 2111  
 2112  
 2113  
 2114  
 2115  
 2116  
 2117  
 2118  
 2119  
 2120  
 2121  
 2122  
 2123  
 2124  
 2125  
 2126  
 2127  
 2128  
 2129  
 2130  
 2131  
 2132  
 2133  
 2134  
 2135  
 2136  
 2137  
 2138  
 2139  
 2140  
 2141  
 2142  
 2143  
 2144  
 2145  
 2146  
 2147  
 2148  
 2149  
 2150  
 2151  
 2152  
 2153  
 2154  
 2155  
 2156  
 2157  
 2158  
 2159  
 2160  
 2161  
 2162  
 2163  
 2164  
 2165  
 2166  
 2167  
 2168  
 2169  
 2170  
 2171  
 2172  
 2173  
 2174  
 2175  
 2176  
 2177  
 2178  
 2179  
 2180  
 2181  
 2182  
 2183  
 2184  
 2185  
 2186  
 2187  
 2188  
 2189  
 2190  
 2191  
 2192  
 2193  
 2194  
 2195  
 2196  
 2197  
 2198  
 2199  
 2200  
 2201  
 2202  
 2203  
 2204  
 2205  
 2206  
 2207  
 2208  
 2209  
 2210  
 2211  
 2212  
 2213  
 2214  
 2215  
 2216  
 2217  
 2218  
 2219  
 2220  
 2221  
 2222  
 2223  
 2224  
 2225  
 2226  
 2227  
 2228  
 2229  
 2230  
 2231  
 2232  
 2233  
 2234  
 2235  
 2236  
 2237  
 2238  
 2239  
 2240  
 2241  
 2242  
 2243  
 2244  
 2245  
 2246  
 2247  
 2248  
 2249  
 2250  
 2251  
 2252  
 2253  
 2254  
 2255  
 2256  
 2257  
 2258  
 2259  
 2260  
 2261  
 2262  
 2263  
 2264  
 2265  
 2266  
 2267  
 2268  
 2269  
 2270  
 2271  
 2272  
 2273  
 2274  
 2275  
 2276  
 2277  
 2278  
 2279  
 2280  
 2281  
 2282  
 2283  
 2284  
 2285  
 2286  
 2287  
 2288  
 2289  
 2290  
 2291  
 2292  
 2293  
 2294  
 2295  
 2296  
 2297  
 2298  
 2299  
 2300  
 2301  
 2302  
 2303  
 2304  
 2305  
 2306  
 2307  
 2308  
 2309  
 2310  
 2311  
 2312  
 2313  
 2314  
 2315  
 2316  
 2317  
 2318  
 2319  
 2320  
 2321  
 2322  
 2323  
 2324  
 2325  
 2326  
 2327  
 2328  
 2329  
 2330  
 2331  
 2332  
 2333  
 2334  
 2335  
 2336  
 2337  
 2338  
 2339  
 2340  
 2341  
 2342  
 2343  
 2344  
 2345  
 2346  
 2347  
 2348  
 2349  
 2350  
 2351  
 2352

Geo. F. Foye  
 H. Foye  
 H. Foye

Geo. F. Foye  
 H. Foye  
 H. Foye

Geo. F. Foye  
 H. Foye  
 H. Foye

Geo. F. Foye  
 H. Foye  
 H. Foye



Comune di Tivoli e lo stesso Mattaroli tanto in proprio quanto a nome della costituenda Società, compromesso che sottoposto all'approvazione della R<sup>o</sup>. Prefettura, fu da questa approvato.

E poichè, con atto 29 Novembre 1928-Anno VII, per rogito del Notaio Nicola Daprile di Roma, veniva regolarmente costituita la " Società Anonima Acque Albule ", con sede in Roma, Via IV Novembre N<sup>o</sup>. 149, nella quale il Sig. Conte Leonida Mattaroli appontava le concessioni avute dal Comune di Tivoli delle Acque Albule giusta l'originario contratto 17 Giugno 1925 nonchè il successivo surriferito atto di compromesso 28 Novembre 1928, con tutti i diritti, obblighi e clausole derivanti dai datti atti, che dallo stesso Mattaroli venivano contestualmente trasferiti alla Società medesima nella loro integrità, e poichè è necessario che si addivenga tanto da parte del Comune di Tivoli quanto dalla detta Società alla stipulazione del regolare contratto.

Quindi è che, premesso tutto quanto sopra.

Innanzi di me Cav. Urbani Dott. Ippolito, Vice Segretario del Comune di Tivoli, si sono personalmente costituiti:

1<sup>o</sup>) Il Sig. Dott. Guido dei Conti Brigante Colonna, R<sup>o</sup>. Podestà del Comune di Tivoli, nel cui conto,

rappresentanza e interesse egli agisce;

2°) Il Sig. Cav. Uff. Dott. Enrico Scaretti del fu Oreste, quale Consigliere delegato della Società Anonima Acque Albule, con sede in Roma Via IV Novembre N°. 149, i quali, omologando quanto è stato in narrativa esposto, convengono e stipulano quanto appresso: *D*

*Art. 1*  
Art. 1

Il Comune di Tivoli, e per esso il Podestà Dott. Guido dei Conti Brigante Colonna, dà atto del trasferimento compiuto da parte del Conte Avv. Leonida Mattaroli della concessione di cui al contratto 17 giugno 1925 a favore della Società Anonima Acque Albule, e quindi accetta di riconoscere siccome effettivamente riconosce la detta Società in luogo e vece del Mattaroli quale proprio cessionario dei seguenti beni e diritti:

1°- La concessione Pontificia dell'uso delle Acque Albule a scopi igienici, confermata dal R°. Demanio dello Stato Italiano con la surricordata transazione 24 Dicembre 1881 e con tutti i patti, condizioni e modalità ivi richiamati:

2°- Tutti i diritti e le riserve (ad eccezione del canone annuo) stipulato a favore del Comune nell'istromenti enfiteutici tra il Comune stesso e l'Uni-

*Guido dei Conti Brigante Colonna*

versità Agraria di Tivoli, in data 25 Novembre 1901  
atti Regnoni, surrichiamato, e più specialmente tut=  
ti quei diritti e riserve interessanti il canale  
estense a tutto il terreno a sinistra del canale,  
secondo la corrente.

3°- Il terreno tutto recinto a muro, denominato  
Bagni Vecchi, di libera proprietà del Comune.

4°- Il terreno racchiuso tra la Provinciale Roma-  
Tivoli, il canale Estense, la condotta dell'Acqua  
Marcia e la ferrovia Roma-Tivoli di libera proprie=  
tà del Comune.

5°- Lo stabilimento delle Acque Albule presso  
la Provinciale suddetta, ed aree e fabbricato adia=  
centi pure di libera proprietà del Comune.

6°- Ogni altro diritto, privilegio ed agevolazio=  
ne che al Comune compete, e potrà competere per quan=  
to possa concernere acqua potabile, luce e forza  
elettrica, trazione a vapore Roma-Tivoli ecc. impe=  
gnandosi il Comune ad intervenire direttamente, ma  
a spese di essa Società nuova concessionaria, ogni  
qualvolta sarà necessario.

#### Art. 2

La durata della presente convenzione rimarrà  
quale era stabilita nel precedente contratto 17 Giu=  
gno 1925, vale a dire in anni quarantacinque (45)



a cominciare dal 1° Gennaio 1925 (1° Gennaio 1925)

per finire al 31 dicembre 1969.

Art. 3

La Società Anonima Acque Albule si obbliga di compiere nel termine di tre anni (anni 3), decorrenti dal primo gennaio millenovecentoventinove (1° Gennaio 1929) tutti i singoli lavori specificatamente designati nei progetti e nelle relative descrizioni che vengono dalla parte firmate ed allegate al presente contratto, dal quale debbono far parte integrale e sostanziale, intendendosi che in tale organico complesso di lavori, rimangono compenetrati e assorbiti anche quelli già eseguiti dal precedente concessionario.

Il suddetto termine di anni tre dovrà valere anche per i lavori di protezione delle sorgenti e di costruzione dello stabilimento a scopo di bibita, salvo che per ostacoli inerenti alla procedura per il rilascio dei necessari terreni e per i ritardi che si dovessero verificare da parte dell'Autorità Sanitaria nell'accordare le debite autorizzazioni fosse necessario un termine maggiore.

Art. 4

La Società Anonima Acque Albule, a seguito della concessione e consegna dei diritti pertinenti al

Comune sui terreni adiacenti alle sorgenti e al canale adduttore delle acque, si impegna di iniziare immediatamente a proseguire con la massima celerità tutti gli atti occorrenti per avere la piena disponibilità dei terreni suddetti.

Il Comune da parte sua presterà a rischio e spese della predetta Società tutto il suo incondizionato appoggio e se del caso anche il suo nome e la sua opera per il conseguimento dello scopo suespresso.

#### Art. 5

In sostituzione dell'art. 5 del contratto 17 Giugno 1925, si conviene che il corrispettivo dovuto al Comune di Tivoli deve essere rappresentato dalla percentuale, per l'anno 1929 del 5 % (cinque per cento); per il quinquennio 1930-1934, del 6 % (sei per cento); per gli anni successivi e sino allo scadere della concessione del 12 % (dodici per cento) sull'incasso lordo proveniente dalla vendita comunque effettuata di tutti i biglietti, tanto d'ingresso quanto di quelli per le singole cure, e ciò sia per lo stabilimento balneare che per quello della bibita, od altri stabilimenti, nonchè su tutti gli altri proventi -niuno eccettuato- connessi allo sfruttamento terapeutico ed industriale delle Acque Albule. *X a qm*

qui  
mese. A tal fine, tutti i biglietti dovranno essere provvisti di un timbro speciale del Comune di Tivoli, sì che nessuno di essi possa esser venduto se non munito di detto speciale contrassegno, sotto pena delle comminatorie di legge, non esclusa quella della risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni.

Art. 6.

Il Comune di Tivoli, per tutta la durata del contratto, avrà il diritto di esercitare per mezzo del suo rappresentante o di persona di sua fiducia, il più ampio controllo contabile, limitatamente, si intende, a quanto si attiene alla ripartizione degli utili a lui spettanti.

La Società concessionaria ad ogni modo garantisce che le percentuali di cui al precedente articolo non dovranno mai essere inferiori a L. 25.000 per il 1929, a L. 50.000 (lire cinquantamila) per gli anni successivi e sino al termine della concessione, di guisa che se in qualsiasi annuale esercizio le entrate fossero, per l'avversità della stagione o per qualsivoglia altra causa, scarse o manchevoli, quel minumun di corrispettivo deve rimanere sempre fermo, e dovrà sempre corrispondersi, senza che possa alla Società addursi qualsiasi giustificazione per

potersene esimere.

La serie delle tessere gratuite, che giusta il precedente contratto erano accordate al Comune in numero di duecento, vengono di comune accordo ridotte a cento (100), di cui N°. 50 per bagni caldi e N°. 50 per bagni freddi, da distribuirsi esclusivamente ad autorità locali e cittadini di Tivoli; in compenso ai malati poveri, regolarmente iscritti nell'elenco dei poveri del Comune, avranno diritto al biglietto gratuito.

La riduzione su tutti i biglietti in vendita presso gli stabilimenti a favore di tutti i nati ovvero residenti a Tivoli, viene stabilita nella misura del cinquanta per cento (50 %).

#### Art. 7

La Società si obbliga d'impiantare sempre nel termine anzidetto di tre anni le cure di polverizzazioni, inalazioni irrigazioni e possibilmente di fango.

#### Art. 8

In aggiunta a quanto è stabilito dall'art. 16 del contratto N°. 706 del 17 Giugno 1925 si pattuisce che l'assistenza sanitaria degli stabilimenti sarà affidata a medici cittadini con esclusione dell'alta consulenza specializzata e della direzione sanitaria degli stabilimenti per le quali la So-

+  
cietà si riserva ~~anche~~ libertà di nomina.

Art. 9

L'art. 3 lettera c) del contratto N°. 706 del 17  
Giugno 1925 " Riduzione graduale a parco ecc....."  
resta conservato compatibilmente colla natura del  
terreno e con obbligo da parte della Società Conces=  
sionaria di condurre a termine i lavori entro il pe=  
riodo di 10 anni decorrenti dal 1° Gennaio 1929.

Art. 10 E

Per tutto quanto non è contemplato nel presente  
contratto rimane (inteso tra le parti che il contrat=  
to 17 Giugno 1925 debba mantenere tutto il suo vigo=  
re, specie in ordine all'onere del pagamento delle  
imposte e sovrimposte gravanti gli immobili, nonché  
di ogni altra tassa presente e futura, di qualsiasi  
specie, compresa quella di Ricchezza Mobile onere  
che dovrà far carico esclusivamente alla Società con=  
cessionaria. Per quanto riguarda le imposte ed addi=  
zionali di Ricchezza Mobile intestate al Comune di  
Tivoli ed avente per imponibile l'importo dei lavo=  
ri eseguiti e da eseguirsi resta stabilito che dette  
imposte faranno carico alla Società delle Acque Albu=  
le con decorrenza dal 1° gennaio 1929.

Art. 11

X  
Le spese tutte della presente convenzione, di qual=



siasi specie e qualità, sono ad esclusivo carico della Società, in modo che al Comune non debba far carico alcun onere in dipendenza della concessione fatta.

#### Art. 12

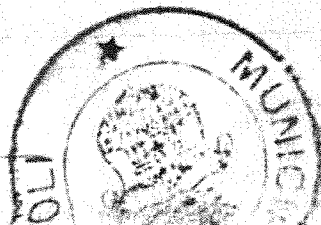
La Società Anonima Acque Albule si obbliga nel modo più formale di garantire e di rilevare il Comune di Tivoli da ogni e qualsiasi molestia che potesse verificarsi o provenire da parte del Conte Mattaroli, quale che sia la natura e l'entità delle pretese che questi fosse eventualmente per avanzare nei riguardi del Comune medesimo a seguito e in dipendenza della presente stipulazione, rinnovando fermo il disposto del precedente art. 10. (bici)

#### Art. 13

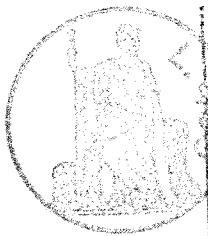
Per l'osservanza del presente contratto le parti eleggono domicilio: Il Podestà nel Palazzo Comunale, e la Società Anonima delle Acque Albule presso lo stabilimento delle Acqua Albule in Bagni di Tivoli.

Fatto, letto, confermato, sottoscritto senza l'aperta  
dei terzi avendo le parti rinunciato ai sensi di legge.

Giuseppe Gargantola  
Caricatore  
St. Gargantola  
Mariano Gargantola



St. Gargantola  
Roma - 16 - 11-1929 (VIII)  
Fatto -  
St. Gargantola



COMUNE DI TIVOLI

- 7 LUG. 1970

PROI. N. 13956

ALLEGATO "C"

Comune

COMUNE DI TIVOLI

REPERTORION° 11037

PROROGA CONTRATTO 30.10.1929 N.57 REPERTORIO CON LA SEGRETERIA  
SOCIETA' "ACQUE ALBULE" PER UTILIZZAZIONE CONCESSIONE  
ACQUE ALBULE..

L'anno millenovecentosessantanove addì trenta del  
mese di dicembre nella residenza municipale.

Avanti a me Dr.Silvio Tartaglione, Vice Segretario  
Generale del Comune di Tivoli in assenza del Segre-  
tario Generale, malato, senza l'assistenza di testi-  
moni avendovi le parti con il mio consenso rinuncia-  
to, sono personalmente comparsi i Signori:

- 1) Boratto Prof.Alcibiade Sindaco del Comune nato a  
Tivoli il 31/3/1931 il quale interviene nella e-  
spressa qualifica, domiciliato per ragioni della  
sua carica nella sede comunale;
- 2) Il Sig.Luigi Menconi, nato a Carrara il 29.4.1907  
residente in Tivoli, Presidente della Società per  
Azioni Acque Albule, della cui identità sono perso-  
nalmente certo, i quali mi richiedono di far costa-  
tare con il presente atto quanto appresso;

"Premesso che il Comune di Tivoli, concessionario delle  
Acque Albule in virtù dei chirografi pontefici 18 marzo  
e 9 maggio 1863, confermati dall'atto di transazione  
24.11.1881, con il demanio dello Stato, sub-concesse con

Esatto L. 30.000

REGISTRATO A TIVOLI

10 LUG 1970 N. 1451

Vol. 714

IL DIRETTORE  
(Devide dr. Costanti no)IL CASSIERE TITOLARE  
(Vincenzo Alducci)

atto 17 giugno 1925, n. 706 di Rep., per rogito Mariani  
Segretario del Comune, al Conte Leonida Mattaroli e  
successivamente, con atto 30.10.1929 n. 57 di Rep., per  
rogito Urbani, segretario del Comune, alla Società ano-  
nima "ACQUE ALBULE", nel frattempo sostituitasi al  
Mattaroli - il diritto di sfruttamento della concessio-  
ne Pontificia per un periodo di anni 45 (dal 1.1.1925  
al 31.12.1969 );

Che in conseguenza di una serie di liti sorte fra il  
Comune e la società (definiti, poi, come da delibera-  
zione consiliare del 13 luglio 1946, n. 34, approvata  
dalla G.P.A. con verbale 1490 del 25 luglio 1946),  
il Comune stesso acquistò l'intero pacchetto aziona-  
rio divenendo, quindi, unico azionista della Società  
"Acque Albule";

che con deliberazione n. 103 del 22 novembre 1966, ap-  
provata dalla G.P.A. nella seduta del 17 maggio 1967  
verbale n. 4010 (allegato A); veniva determinato di  
prorogare la scadenza del su richiamato contratto  
30 ottobre 1929, n. 57 di repertorio, fino al 31 dicem-  
bre 1983;

che con successiva deliberazione consiliare n. 164  
del 18 giugno 1968 (Allegato B), venivano apportate  
alcune modifiche agli artt. 5 e 6 dell'innanzi citato  
contratto 30 ottobre 1929 n. 57 di repertorio.

Tutto ciò premesso tra le parti convenute si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Prof. Alcibiade Boratto nella sua espressa qualifica di Sindaco del Comune di Tivoli in adempimento a quanto è stato in narrativa esposto, proroga fino al 31 dicembre 1983 il contratto 30 ottobre 1929, n. 57 di repertorio con la Società "Acque Albule" per utilizzazione concessione acque termali;

Il Presidente della Società per azioni "Acque Albule" sig. Luigi Menconi accetta la suddetta proroga.

ART. 2

La proroga viene concessa sotto l'osservanza piena assoluta ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, fatti e modalità risultanti nel contratto 30 ottobre 1929 n. 57 di repertorio, reso esecutivo dal Prefetto il 16 novembre detto anno col n. 69312, div. 4° registrato a Tivoli al n. 506, vol. 94 atti pubblici, il 9 dicembre 1929, nonché nel precedente atto 17 giugno 1925, n° 706 di repertorio, registrato a Tivoli il 21 dicembre 1925, volume 90, foglio 34 Atti Pubblici.

ART. 3

Gli articoli 5 e 6 del contratto 30 ottobre 1929, n. 57 di repertorio sono così modificati:

ART. 5 "il corrispettivo dovuto al Comune di Tivoli

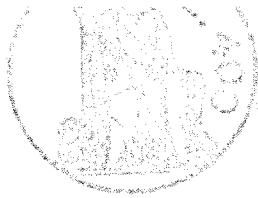
limitatamente all'anno 1969 è ridotto a titolo di  
esperimento al 6% (sei per cento).

per gli anni successivi e sino alla scadenza della  
presente concessione il suddetto corrispettivo viene  
riportato nella originaria misura del 12% (dodici  
per cento) sull'incasso lordo proveniente dalla vendi-  
ta comunque effettuata di tutti i biglietti, tanto di  
ingresso quanto di quelli delle singole cure, e ciò  
sia per lo stabilimento balneare che per quello della  
bibita, od altri stabilimenti nonchè su tutti gli altri  
proventi niuno eccettuato - connessi allo sfruttamento  
terapeutico ed industriale delle Acque Albule.

Le liquidazioni saranno fatte semestralmente. A tal  
fine tutti i biglietti dovranno essere provvisti di  
un timbro speciale del Comune di Tivoli, sì che nes-  
suno di essi possono essere venduti se non muniti di  
detto speciale contrassegno, sotto pena delle commina-  
torie di legge, non esclusa quella della risoluzione  
del contratto e del risarcimento dei danni.

ART. 6 Il Comune, per tutta la durata del contratto  
avrà il diritto di esercitare per mezzo del suo rap-  
presentante o di persona di sua fiducia, il più ampio  
controllo contabile, limitatamente si intende a quan-  
to si attiene alla ripartizione degli utili a lui  
spettanti.





La Società concessionaria ad ogni modo garantisce che le percentuali di cui al precedente articoli non dovranno mai essere inferiori a L. 5.000.000 sino al termine della concessione, di guisa che in qualsiasi annuale esercizio le entrate fossero, per l'avversità della stagione o per qualsivoglia altra causa scarse o manchevoli quel minimo di corrispettivo deve rimanere sempre fermo, e dovrà sempre corrispondersi, senza che possa dalla Società addursi qualsiasi giustificazione per potersene esimere.

Le tessere gratuite accordate al Comune vengono di comune accordo stabilite in n.100(cento) di cui n.50 per bagni caldi e n.50 per bagni freddi, da distribuirsi esclusivamente ad Autorità.

I malati poveri, regolarmente scritti nell'elenco dei poveri del Comune, avranno diritto al biglietto gratuito.

La riduzione su tutti i biglietti in vendita presso lo Stabilimento a favore di tutti i nati ovvero residenti a Tivoli, viene stabilita nella misura del 50% (cinquanta per cento).

#### ART. 4

Le spese tutte del presente atto ed ogni altra accessoria e conseguente sono ad esclusivo carico della Società Acque Albule.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto,

letto alle parti intervenute, viene dalle stesse ri-  
conosciuto conforme alla loro volontà, approvato, e  
quindi unitamente a me sottoscritto.



IL SINDACO

(Alcibiade Boratto)

*[Signature]*

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' ACQUE ALBULE

*[Signature]*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Silvio Tartaglione)

*[Signature]*

PREFETTURA DI ROMA

N.° *14845* Div. *2*

VISTO si rende esecutivo.

Roma, *10* LUG 1970

IL PREFETTO

*[Signature]*

*[Signature]*



18 FEB. 1941 XIX

2130

4m



ALLA CUNTE DI  
24 FEB. 1941 XIX  
Corporazioni-Fog. 306  
16  
Fir. Majuri

*Il Ministro Segretario di Stato*

PER LE CORPORAZIONI

MINISTERO DELL'INTERNO  
RAGIONERIA CENTRALE  
12 FEB 1941  
201 2/11

VISTO il R. Decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTA l'istanza in data 31 luglio 1938 con la quale il Comune di Tivoli ha chiesto la conferma della concessione perpetua delle sorgenti di acque minerali denominate "ACQUE ALBULE" in territorio dei comuni di Tivoli e Montecelio, prov. di Roma;

VISTA l'istanza suppletiva in data 8 giugno 1938 con la quale il Comune predetto, riferendosi alla domanda precedente, e, a modificazione di essa, ha chiesto la concessione temporanea per una area più vasta di quella precedentemente richiesta;

RITENUTO che contro tale istanza in sede di pubblicazione nell'albo dei comuni interessati e di inserzione nel foglio degli annunci legali della provincia di Roma, è stata prodotta opposizione da parte della Soc. An. Cooperativa "Generale Guidoni" per il fatto che nell'area della chiesta concessione è stata inclusa una piccola zona di sua proprietà in territorio di Montecelio, nella quale la Cooperativa stessa intendeva utilizzare le Acque Albule presumibilmente esistenti a beneficio dei suoi soci;

CHE la predetta Cooperativa non ha adempiuto all'obbligo della denuncia ai termini della legge mineraria;

CONSIDERATO che l'interesse del Comune ad utilizzare le manifestazioni del fenomeno idrominerale delle acque Albule contenute nell'area della chiesta concessione è prevalente nei confronti della Cooperativa avendo il Comune stesso la disponibilità del grande stabilimento per bagni e bibite già funzionante;

CHE le sorgenti idrominerali concesse al Comune di Tivoli con i rescritti del Pontefice 18 marzo e 9 maggio 1863 cui fece seguito la ordinanza ministeriale 22 luglio stesso anno, appartengono al Demanio

*Gold*  
*CR*

dello Stato, successore dello Stato Pontificio, e pertanto debbono essere fatti salvi i diritti del Demanio sulle sorgenti stesse;

VISTO il rapporto dell'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Roma in data 16 giugno 1940, n. 1477;

VISTO il verbale di delimitazione in data 31 maggio 1940, nonché il piano topografico alla scala da 1:5.000, viatati entrambi dall'Ingegnere Capo del Distretto Minerario predetto;

SENTITO il Consiglio Superiore delle Miniere;

#### D E C R E T A:

Art. 1 - Respinta l'opposizione della Soc. An. Cooperativa "Generale Guidoni" e fatti salvi i diritti precostituiti dal Demanio dello Stato, è concessa al Comune di Tivoli per la durata di anni novanta a decorrere dalla data del presente decreto, la facoltà di utilizzare le sorgenti di acque minerali site in località denominata "ACQUE ALBULE" in territorio dei Comuni di Tivoli e Montecelio, prov. di Roma.

Art. 2 - L'area della concessione che sarà denominata "ACQUE ALBULE" è quella contornata con linea rossa sul piano topografico e descritta nel verbale di delimitazione nelle premesse citati; piano e verbale che si allegano al presente decreto perchè ne formino parte integrante.

L'area come sopra delimitata, ha un'estensione di Ha 1119 (millecentodiciannove).

Art. 3 - Il Comune concessionario è tenuto:

a) a fornire ai funzionari del R. Corpo delle Miniere i mezzi necessari per visitare le sorgenti ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;

b) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'autorità mineraria per il controllo e la regolare utilizzazione delle sorgenti e dall'Autorità Sanitaria per l'igiene e la vendita a scopo terapeutico dell'acqua.

bbon

Miner

1940,

trambi

iva

inio da

novan

utilis

"ACQU

di Ro

"ACQU

ico e

piano

parte

1119

i me

tatist

rescri

per i

torita

acqua



# Il Ministro Segretario di Stato

PER LE CORPORAZIONI

c) a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto, il diritto annuo anticipato di lire 5595 (cinquemilacinquecentonovantacinque), pari a lire cinque per ogni ettaro di frazione di superficie compresa nell'area della concessione;

d) e far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Ufficio del Registro, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio delle ipoteche.

Art. 4 - La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Art. 5 - Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 12 GEN. 1941 XIX

IL MINISTRO

*F. Ricci*

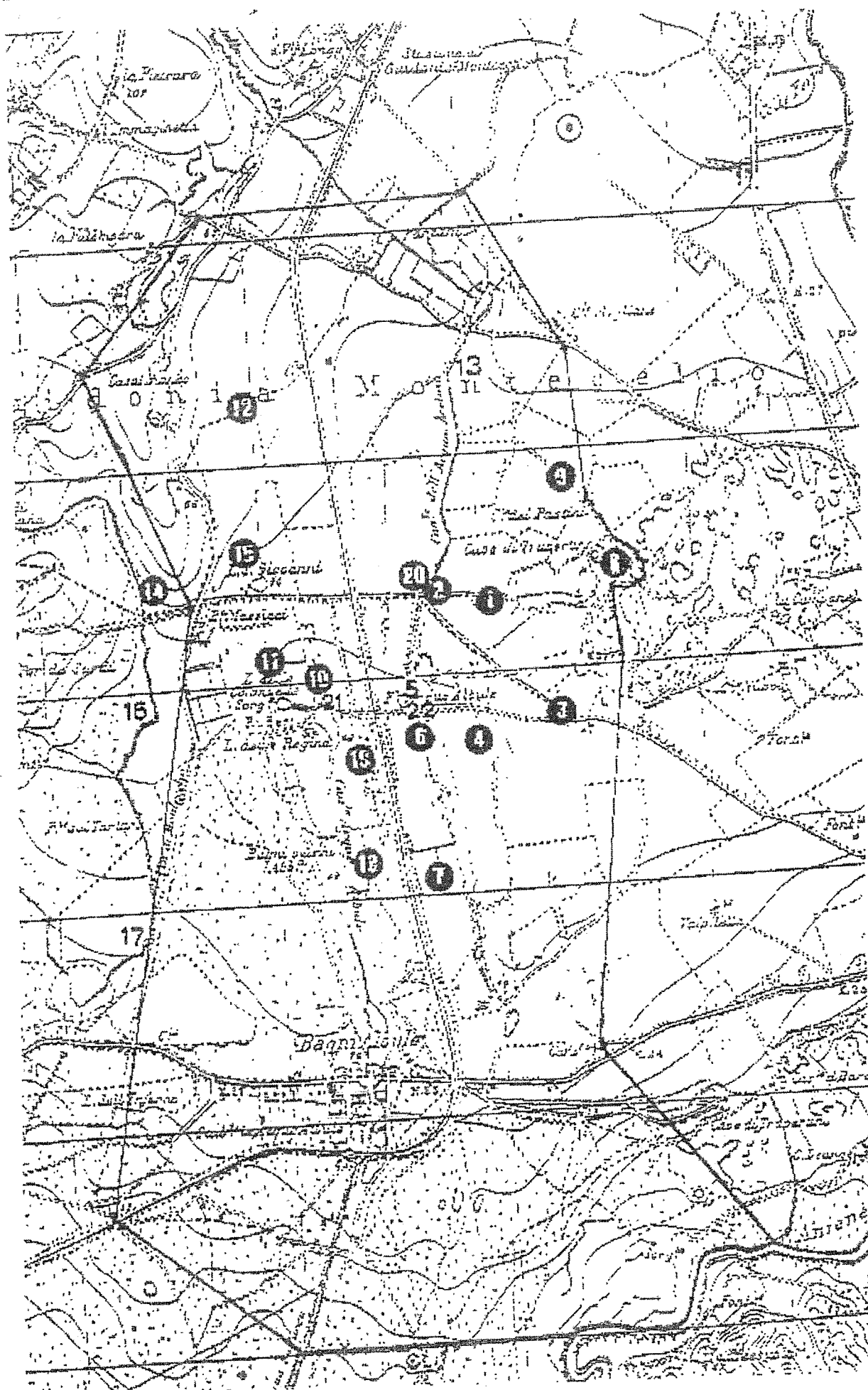
Per copia conforme  
Il Direttore



*M. Ricci*

Prova nota  
a. e. uffici dell'Ente, al 19  
Roma, li 14.2.1941 anno XIX  
Il Direttore Capo del Registro  
*f. Benvenuto Ricci*





*Decreto concessione  
p. 12 anni - 8.12.1941*

AL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER LE CORPORAZIONI

VISTO il R. Decreto Legislativo 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTA l'istanza in data 31 luglio 1928 con la quale il comune di Tivoli ha chiesto la conferma della concessione perpetua delle sorgenti di acque minerali denominate "ACQUE ALBULE" in territorio dei comuni di Tivoli e Montecelio prov. di Roma;

VISTA l'istanza suppletiva in data 8 giugno 1938 con la quale il Comune predetto, riferendosi alla domanda precedente, e, a modificazione di essa, ha chiesto la concessione temporanea per un'area più vasta di quella precedentemente richiesta;

RITENUTO che contro tale istanza in sede di pubblicazione nell'albo dei comuni interessati e di inserzione nel foglio degli annunci legali della provincia di Roma, è stata predetta opposizione da parte della Soc. An. Cooperativa "Generale Guidoni" per il fatto che nell'area della chiesta concessione è stata inclusa una piccola zona di sua proprietà in territorio di Montecelio, nella quale la Cooperativa stessa intendeva di utilizzare le Acque Albule presumibilmente esistenti a beneficio dei suoi soci;

CHE la predetta Cooperativa non ha adempiuto all'obbligo della denuncia ai termini della legge mineraria;

CONSIDERATO che l'interesse del Comune ad utilizzare le manifestazioni del fenomeno idrominerale delle acque Albule contenute nell'area della chiesta concessione è prevalente nei confronti della Cooperativa avendo il Comune stesso la disponibilità del grande stabilimento per bagni e bibite già funzionante;

CHE le sorgenti idrominerali concesse al Comune di Tivoli con i rescritti del Pontefice 18 marzo e 9 maggio 1863 cui fece seguito l'ordinanza ministeriale 22 luglio stesso anno, appartengono al Demanio dello Stato, successore dello Stato Pontificio, e pertanto debbono essere fatti salvi i diritti del Demanio sulle sorgenti stesse;

stesse;

VISTO il rapporto dell'Ingegnere Cape del Distretto Minerario di Roma in data 16 giugno 1940, n. 1477;

VISTO il verbale di delimitazione in data 31 maggio 1940, nonché il piano topografico alla scala da 1:5000, vistati entrambi dall'Ingegnere Cape del Distretto Minerario predetto;

SENTITO il Consiglio Superiore delle Miniere;

#### D E C R E T A :

Art. 1 - Respinta l'opposizione della Soc. An. Cooperativa "Generale Guidoni" e fatti salvi i diritti precostituiti dal Demanio dello Stato, è concessa al Comune di Tivoli per la durata di anni novanta a decorrere dalla data del presente decreto, la facoltà di utilizzare le sorgenti di acque minerali site in località denominata "ACQUE ALBULE" in territorio dei Comuni di Tivoli e Montecelio prov. di Roma.

Art. 2 - L'area della concessione che sarà denominata "ACQUE ALBULE" è quella contornata con linea rossa sul piano topografico e descritta nel verbale di delimitazione nelle premesse, citati; piano e verbale che si allegano al presente decreto perché ne formino parte integrante.

L'area, come sopra delimitata, ha un'estensione di Ha. 1119 (ettari millecentediciannove).

Art. 3 - Il Comune concessionario è tenuto:

a) a fornire ai funzionari del R. Corpo delle Miniere i mezzi necessari per visitare le sorgenti ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;

b) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità mineraria per il controllo e la regolare utilizzazione delle sorgenti e dall'Autorità Sanitaria per l'igiene e la vendita a scopo terapeutico dell'acqua;

c) a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto, il diritto annuo anticipato di £.5595 (cinquemila-cinquecentenoveantacinque), pari a lire cinque per ogni ettare e frazione di superficie compresa nell'area della concessione;

d) a far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Ufficio del Registro, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio delle Ipoteche.

Art. 4 - La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Art. 5 - Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

ROMA, addì 12 gen. 1941 XIX

I L M I N I S T R O

F.to Ricci

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno del  
18 aprile 1941 - XIX° n.93

Registrato alla Corte dei Conti addì 24 febbraio 1941  
Anne XIX° Reg.16 Corporaz. - Fog.305



*p. c. c.*  
*Maci*  
*Marini*



*8.11.18 Scipione 11.11.93* *Acque* *2.10.11*  
COMUNE DI TIVOLI

-----

VERBALE DELLA TERMINAZIONE DELLA ZONA MINERARIA DI PROTEZIONE DELLE  
ACQUE ALBULE

-----000-----

L'anno millenovecentoquaranta-XVIII E.F. nel mese di Aprile, io sottoscritto Ingegnere Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale Dott. Ing. Giovanni Marchi, assistito dai Sigg. Antonio Scipioni e Conti Giovanni, ho proceduto alla apposizione dei termini lapidei di travertino nei vertici delle linee di delimitazione della zona mineraria.

I termini apposti hanno le seguenti caratteristiche : forma parallelepipedica; testa a punta di piramide; su di una faccia della piramide vi sono impressi i numeri progressivi da 1 a 11; su di una faccia del parallelepipedo vi sono impressi due martelli incrociati. Tutti i termini sono stati murati con pietrame e malta ordinaria.

Il termine N° 1 è stato apposto alla foce del Fosso dell'Acqua cetosa, sulla sponda sinistra, in prossimità della confluenza del fiume Aniene; il termine N° 2 è stato collocato sulla sponda destra, in prossimità del fiume Aniene, di un fossetto proveniente dalle cave del Barco; il termine N° 3 è stato collocato dietro la macera a nord della Strada Nazionale Tiburtina in prossimità della casa cantoniera fra il chilometro 23 e 24; il termine N° 4 è stato apposto ad ovest della macera di sinistra della strada delle Cave, in prossimità della carrata che conduce al casggiato ad uso osteria di proprietà Convesai; il termine N° 5 è stato collocato nei pressi dell'angolo sud-ovest del Casale dei Pastini; il termine N° 6 è stato collocato nei pressi del Casale delle Moiane, al bivio della strada comunitativa per Montecelio con la carrareccia avente direzione nord-ovest; il termine N° 7 è stato collocato

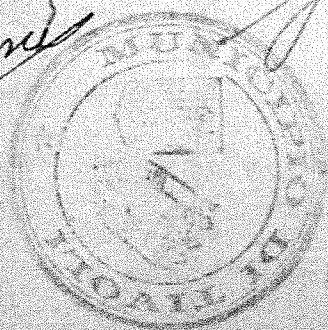


nei pressi del ponticello del Fosso proveniente dal Campo di Aviazione di Guidonia-Montecelio, in località Pantano; il termine N° 8 è stato collocato sulla strada carrareccia in località "Caprine", proseguimento della strada comunitativa per Montecelio; il termine N° 9 è stato collocato in località Casal Bianco, ai piedi del muretto di parapetto del 2° ponticello della Strada provinciale per Roma, distaccantesi dalla provinciale per Guidonia; il termine N° 10 è stato collocato ai piedi del muro di cinta della tenuta Casale di S. Antonio, al bivio della strada delle Cave con la Strada di Guidonia-Montecelio; il termine N° 11 è stato collocato ai piedi della macera di confine della Ferrovia Tivoli-Roma, nel lato nord, nei pressi della Strada militare attraversante la tenuta di Martellona.

Del che si è redatto il presente verbale.

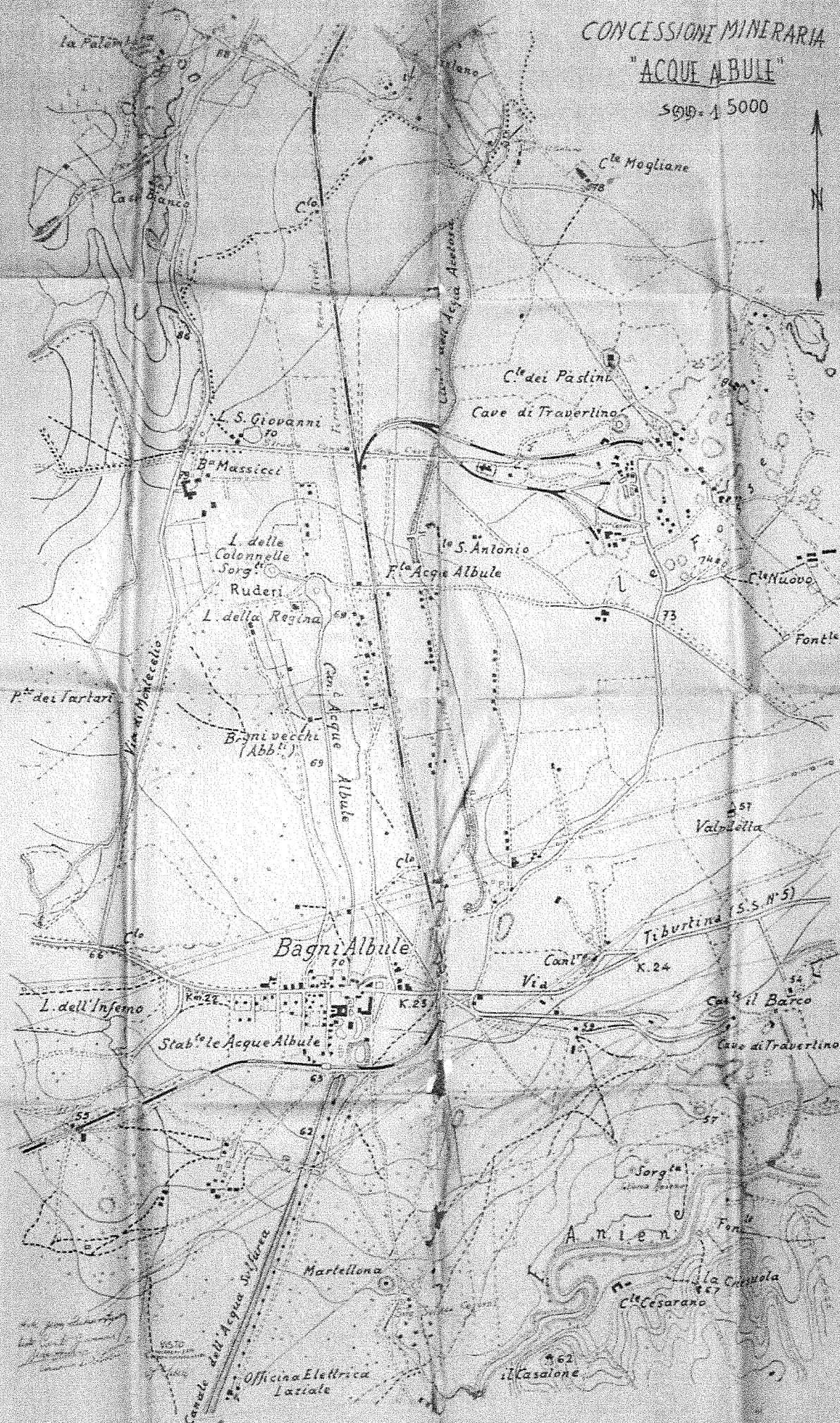
L'INGEGNERE DIRETTORE  
(Dr. Ing. G. Marchi)

*Ing. Antonio Lepore*  
*Conte Giovanni*





594-1 5000



## GAZZETTA



## UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 18 aprile 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

|                                                                                                     | Anno | Sem. | Trim. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.        | 108  | 52   | 45    | Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.<br>Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.<br>Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero. |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . .                                                    | 240  | 120  | 100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) . . . . . | 72   | 45   | 31,50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . .                                                    | 160  | 100  | 70    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

1941

REGIO DECRETO-LEGGE 6 marzo 1941-XIX, n. 219.

Modificazioni dell'art. 218 della legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, concernente il Tribunale delle prede . . . . . Pag. 1553

REGIO DECRETO 1° aprile 1941-XIX, n. 220.

Istituzione e composizione del Tribunale delle prede . . . . . Pag. 1558

REGIO DECRETO 10 aprile 1941-XIX, n. 221.

Dichiarazione dello stato di guerra del territorio del versante Adriatico e di quello delle isole italiane dell'Adriatico. . . . . Pag. 1559

REGIO DECRETO 17 febbraio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Da Bormida » nel Tavoliere di Puglia. . . . . Pag. 1559

REGIO DECRETO 24 febbraio 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, della motonave « Ramb 2 » . . . . . Pag. 1560

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX.

Modificazioni al R. decreto 17 febbraio 1941-XIX relativo alla iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite . . . . . Pag. 1560

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Setyl Italiana, con sede a Milano, e nomina del sequestratario. . . . . Pag. 1561

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto M. P. Palasoli, con sede a Bari, e nomina del sequestratario. . . . . Pag. 1561

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della pensione « Villa Nora » di Facini Eleonora, con sede a Venezia, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1561

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società I. G. Levi, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1561

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1941-XIX.

Disposizioni concernenti le funzioni del Collegio sindacale del Settore della bachicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura . . . . . Pag. 1562

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1941-XIX.

Autorizzazione alla caccia ed alla cattura del coniglio selvatico in provincia di Pavia . . . . . Pag. 1562

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1941-XIX.

Autorizzazione alla caccia ed alla cattura dei corvi, cornacchie e taccole in tutto il territorio della Sicilia . . . . . Pag. 1562

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1941-XIX.

Autorizzazione alla cattura dello scoiattolo, della donnola, della gazza e della ghiandaia nel territorio della provincia di Asti. . . . . Pag. 1562

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Smarrimento di mezzo foglio di ricevute semestrali del Consolidato 3,50 % (1906) . . . . . Pag. 1563

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1563

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 1563

Ministero delle corporazioni: 129° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . . Pag. 1563

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza), Acerno (Salerno), Casalnuovo Monterotaro (Foggia), Poggio Imperiale (Foggia), Montano Antilia (Salerno) e Stimigliano (Rieti) . . . . . Pag. 1564

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », con sede in Agrigento . . . . . Pag. 1564

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca agricola commerciale di Altamura (Bari) . . . . . Pag. 1564

## CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Varianti ai concorsi a posti nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. . . . . Pag. 1564

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di mezzo foglio di ricevute semestrali  
del Consolidato 3,50 % (1906)

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 56.

Devesi provvedere al tramutamento del certificato del Consolidato 3,50 % (1906) n. 252492 di L. 143,50, intestato a Campasso Maria fu Raimondo, minore, sotto la tutela di Cal-Genova Giorgio fu Antonio, domiciliato in Pratiglione (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio contenente i compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si lancia chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà all'operazione richiesta, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4716)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 aprile 1941-XIX - N. 85

|                                              | Cambio<br>di<br>compensazione | Cambio<br>ufficiale |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Stati Uniti America (Dollaro) . . . . .      | —                             | 10,80               |
| Inghilterra (Sterlina) . . . . .             | —                             | —                   |
| Francia (Franco) . . . . .                   | —                             | —                   |
| Svizzera (Franco) . . . . .                  | 445,43                        | 460 —               |
| Argentina (Peso carta) . . . . .             | —                             | 4,60                |
| Belgio (Belgas) . . . . .                    | 3,0534                        | —                   |
| Bulgaria (Leva) . . . . .                    | 23,58                         | —                   |
| Canada (Dollaro) . . . . .                   | —                             | —                   |
| Danimarca (Corona) . . . . .                 | 3,83                          | —                   |
| Egitto (Lira egiziana) . . . . .             | —                             | —                   |
| Estonia (Corona) . . . . .                   | 4,697                         | —                   |
| Finlandia (Marka) . . . . .                  | 39,84                         | —                   |
| Germania (Reichsmark) . . . . .              | 7,6336                        | 7,80                |
| Grecia (Dracma) . . . . .                    | —                             | —                   |
| Olanda (Corona) . . . . .                    | —                             | —                   |
| Polonia (Zloty) . . . . .                    | —                             | —                   |
| Portogallo (Scudo) . . . . .                 | —                             | 0,7935              |
| Romania (Leu) . . . . .                      | 10,5263                       | —                   |
| Slovacchia (Corona) . . . . .                | 65,66                         | —                   |
| Spagna (Peseta) . . . . .                    | 181 —                         | —                   |
| Svezia (Corona) . . . . .                    | 4,214                         | 4,726               |
| Turchia (Lira turca) . . . . .               | 15,29                         | —                   |
| Ungheria (Pengo) . . . . .                   | 3,85205                       | —                   |
| Rendita 3,50% (1906) . . . . .               | —                             | 74,25               |
| Id. 3,50% (1902) . . . . .                   | —                             | 71,575              |
| Id. 3,00% Lordo . . . . .                    | —                             | 51,625              |
| Id. 5,00% (1935) . . . . .                   | —                             | 93,725              |
| Prestito Redimibile 3,50% (1934) . . . . .   | —                             | 73,60               |
| Id. Id. 5,00% (1936) . . . . .               | —                             | 94,925              |
| Obbligazioni Venezia 3,50% . . . . .         | —                             | 94,90               |
| Buoni novennali 5% - scadenza 1941 . . . . . | —                             | 100 —               |
| Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943 . . . . .  | —                             | 96,60               |
| Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943 . . . . .  | —                             | 96,30               |
| Id. Id. 5% - Id. 1944 . . . . .              | —                             | 97,45               |
| Id. Id. 5% - Id. 1949 . . . . .              | —                             | 99,025              |

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 31 marzo 1941-XIX in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Alasonatti Norberto Delfino, residente nel comune di Avigliana, distretto notarile di Torino, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 1º aprile 1941 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1363, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

p. Il Sottosegretario di Stato: PELOSI

(1446)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

129° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria  
emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 139, con il quale alla « Carlo Tassara » S. A. Stabilimenti Elettrosiderurgici, è concessa per anni trenta a decorrere dalla data del presente decreto, la facoltà di coltivare i giacimenti di manganese e ferro siti in località denominata « Monte Alpe - Monte Pu' - Monte Colello » in territorio dei comuni di Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure e Matesana, provincie di Genova e La Spezia.

Decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 305, con il quale al comune di Tivoli è concessa per la durata di anni novanta a decorrere dalla data del presente decreto, la facoltà di utilizzare le sorgenti di acque minerali site in località denominata « Acque Albule » in territorio dei comuni di Tivoli e Montecelio, provincia di Roma.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1941, registrato alla Corte dei conti il 11 marzo 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 16, con il quale è accettata la rinuncia del sig. Giovanni Morandi alla quota di sua spettanza sulla concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Spiazzo », sita in territorio del comune di Schilpario, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1941, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 393, con il quale la concessione della miniera di piombo, zinco e fluorina denominata « Corvara II » sita in territorio del comune di Sarentino, provincia di Bolzano, della quale è titolare la S. A. Atesina per Esplorazioni Minerarie, è trasferita e intestata alla Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, via Principe Umberto n. 18.

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1941, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 394, con il quale la concessione della miniera di piombo, zinco e fluorina denominata « Corvara », sita in territorio del comune di Sarentino, provincia di Bolzano, della quale è titolare la S. A. Atesina per Esplorazioni Minerarie è trasferita e intestata alla Montecatini, Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, via Principe Umberto 18.

Decreto Ministeriale 7 marzo 1941, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 64, con il quale la facoltà di coltivare in perpetuo i giacimenti di piombo argentifero e per la durata di anni 99 i giacimenti di baritina della miniera denominata « Monte Ega », sita in territorio del comune di Narcao, provincia di Cagliari, è trasferita dalla Società Anonima Magnesio Italiano alla Società Anonima Minerali e Combustibili Autarchici, con sede in Milano, via Monterosa n. 89.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 86, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Morcone » accordata per la durata di anni trenta all'ing. Luigi Ciapparelli col decreto Ministeriale 15 giugno 1937-XV è trasferita ed intestata alla Società Anonima Ligniti Italia Meridionale (L.I.M.S.A.) con sede in Roma, via Agostino De Pretis n. 60.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 87, con il quale la concessione della miniera di piombo, zinco e minerali associati denominata « Quadrate », sita in territorio dei comuni di Fornace, No-



garè e Baselga di Pinè, provincia di Trento, della quale è titolare, in virtù del decreto Ministeriale 12 ottobre 1931, la S. A. Atesina per Esplorazioni Minerarie, è trasferita e intestata alla Montecatini, Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, via Principe Umberto n. 18.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 88, con il quale la concessione della miniera di rame e piombo denominata « Viarago », sita in territorio del comune di Pergine, provincia di Trento della quale è titolare la Soc. An. Atesina per Esplorazioni Minerarie, è trasferita e intestata alla Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, via Principe Umberto n. 18.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 89, con il quale la concessione della miniera di fluorina e minerali associati denominata « Prestavel », sita in territorio dei comuni di Cavalese e Tesero, provincia di Trento, accordata per la durata di anni 50, alla S. A. Atesina per Esplorazioni Minerarie, è trasferita e intestata alla Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria Chimica, con sede in Milano, via Principe Umberto n. 18.

(1451)

### ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza), Acerno (Salerno), Casalnuovo Monterotaro (Foggia), Poggio Imperiale (Foggia), Montano Antilia (Salerno) e Stimigliano (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA  
CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2035, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

- 1) Il signor Armando Stellini di Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza);
- 2) Il cav. Pasquale Lupo fu Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acerno (Salerno);
- 3) Il signor Nicola Salerno fu Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Monterotaro (Foggia);
- 4) Il dott. Giuseppe Chirò fu Alfonso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Imperiale (Foggia);
- 5) Il signor Antonio Mainenti fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montano Antilia (Salerno);
- 6) Il cav. Nicola Colangeli fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stimigliano (Rieti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1450)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », con sede in Agrigento.

Nella seduta tenuta il 29 marzo 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », con sede in Agrigento, il cav. prof. Francesco Sinatra è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 53 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(1416)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria  
della Banca agricola commerciale di Altamura (Bari)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Banca agricola commerciale di Altamura (Bari).

(1417)

## CONCORSI

### MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Varianti ai concorsi a posti  
nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVII;

Viste le lettere della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 3859/1175-2-12.1.3.1 del 14 gennaio 1941-XIX e numero 9412/1175-2-12/1.3.1 del 13 marzo 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 010/24/65563 in data 21 marzo 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1° I posti messi a concorso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i decreti Ministeriali nn. 2307, 2308, 2309 e 2310 in data 28 gennaio 1941-XIX, sono ridotti come appresso:

50 posti, anziché 65, di sottocapo in prova delle stazioni;  
300 posti, anziché 400, di alunno d'ordine in prova delle stazioni;

150 posti, anziché 200, di conduttore in prova;  
45 posti, anziché 60, di sottocapotecnico in prova.

2° A favore dei chiamati alle armi, per appositi concorsi da bandirsi a suo tempo, vengono riservati i rimanenti posti autorizzati col decreto del DUCE in data 19 ottobre 1940-XVII e cioè:

50 posti di sottocapo in prova delle stazioni;  
300 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni;  
150 posti di conduttore in prova;  
45 posti di sottocapotecnico in prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1941-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

(1473)

LONGO LUIGI VITTORIO, direttore — GIOLITTI GIUSEPPE, direttore agg.

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.



Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 173

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 6 agosto 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 59-139 51-233 51-553  
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516  
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.  
AN'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516  
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.  
AN'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c.c. postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato  
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare: . . . . . Pag. 2822

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
25 giugno 1953, n. 553.

Erezione in ente morale della Fondazione « Attilio Emanuele - Asilo infantile e artigianato femminile », con sede in Melinara (Benevento) . . . . . Pag. 2823

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
12 maggio 1953.

Inclusione del tronco di strada di circonvallazione di Bevagna nell'elenco della provincia di Perugia e declassificazione della traversa interna che giunge alla città di Bevagna. . . . . Pag. 2823

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
14 giugno 1953.

Inclusione del costruendo nuovo tronco di variante fra Pressana-Confini padovani in provincia di Verona nell'elenco della provincia di Verona e declassificazione del vecchio tratto che raggiunge il confine della provincia di Padova . . . . . Pag. 2823

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
11 luglio 1953.

Sostituzione di componenti il Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti . . . . . Pag. 2824

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 1953.

Nomina del presidente dell'« Ente Fiera ed Esposizioni di Catania » per gli esercizi finanziari 1953-56 . . . . . Pag. 2824

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1953.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena . . . . . Pag. 2824

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1953.

Approvazione dello statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, ente morale con sede in Ravenna . . . . . Pag. 2825

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. . . . . Pag. 2831

Ministero della marina mercantile: Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Gela . . . . . Pag. 2831

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Divieti di caccia e uccellazione . . . . . Pag. 2831

Ministero dell'industria e del commercio: 221° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . . Pag. 2831

Ministero dei lavori pubblici: Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Latina . . . . . Pag. 2832

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro 5 % (1959). . . . . Pag. 2832

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2832

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . . . Pag. 2832

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1952 . . . . . Pag. 2833

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Novara . . . . . Pag. 2833

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Concessione di exequatur**

In data 23 luglio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giacomo Rava Vice console onorario di Costa Rica a Torino.

(3396)

**MINISTERO  
DELLA MARINA MERCANTILE**

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale situ sulla spiaggia di Gela.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 luglio 1953, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 9220,62 sita sulla spiaggia di Gela, riportata in catasto ai fogli di mappa nn. 185 e 189 del comune di Gela.

(3910)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
E DELLE FORESTE****Divieti di caccia e uccellazione**

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 la caccia e l'uccellazione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 884 circa, compresa nel comune di Villafalletto delimitata dai seguenti confini:

Cascina Moglia Bruna, strada vicinale del Monte fuo a Cascina Cavallo; confine Villafalletto-Busca fino all'incontro (oltre il torrente Maira) con la strada Busca-Villafalletto; detta strada fino alla periferia ovest di Villafalletto; strada Villafalletto-Costigliione Saluzzo fino all'incontro della strada podereale che porta a Cascina Moglia Bruna.

Il presente decreto sostituisce, a tutti gli effetti, il decreto Ministeriale 11 giugno 1953.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellazione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 1400 circa, compresa nel comune di Demonte, delimitata dai seguenti confini:

San Lorenzo; confine con i comuni di Molola-Valloriate-Monterosso-Grana, fino al Passo della Magnana; indi vallone di San Maurizio e strada militare che da San Maurizio porta a Demonte fino alla Berzia; confluenza tra il rio Caut ed il rio Garot e quindi linea retta per l'via Chiesa-Cornaletto Soprano-Tetti Sermer-Ciabot-Gallina-Ciabot Orsolina fino a San Lorenzo.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellazione nella zona della provincia di Varese, dell'estensione di ettari 79 circa, compresa nel comune di Arcisate, delimitata dai seguenti confini:

nord: ferrovia Stato Arcisate-Bisuschio;  
sud: strada comunale dei Tormenti;  
est: strada comunale Brenno-Useria-Cantello;  
ovest: ponte della ferrovia Luzzino e sentiero che si raccorda con la strada Arcisate-Cascina Giudici.

(3920)

**MINISTERO  
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO**

221° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 15 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 54, con il quale l'Amministrazione provinciale di Roma è dichiarata decaduta dalla concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme provinciali di Sujo » in comune di Castelforte, provincia di Latina.

Decreto Ministeriale 23 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 73, con il quale vengono modificate le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto Ministeriale 25 giugno 1933, con il quale alla Società anonima Cementerie Meridionali, con sede in Ariano Irpino, provincia di Avellino, è stata accordata la concessione di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « La Starza » nel comune di Ariano Irpino, provincia di Avellino, e quelle del decreto Ministeriale 18 aprile 1952, riguardante la concessione stessa.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 101, con il quale al sig. Guido Masin fu Giovanni, domiciliato in Montegrotto Terme (Padova), è accordata, per la durata di anni venti la concessione di utilizzare l'acqua termo-minerale della sorgente in località « Centro II » ricadente in comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 159, con il quale alla Società « Italcementi » Fabbriche Riunite Cemento, con sede in Bergamo, è accordata la concessione di coltivare i giacimenti di marna da cemento nella località « Monsecco » del comune di Pelago, provincia di Firenze, per la durata di anni venti.

Decreto Ministeriale 3 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 254, con il quale alla Società Idrocarburi Nazionali - S.I.N., con sede in Firenze, è concessa per la durata di anni quindici, la facoltà di coltivare i giacimenti di idrocarburi gassosi in località « Castagno », in territorio del comune di San Godenzo, provincia di Firenze.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 162, con il quale alla ditta Ettore Marè & Figlio, con sede a Rapallo, è accordata la concessione di coltivare i giacimenti di terre con refrattarietà superiore a 1630° e di argille per porcellane e terraglie forti, nella località « Piano di Boca » del comune di Boca, provincia di Novara, per la durata di anni venticinque.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 193, con il quale la Società per azioni Mineraria di Luni, con sede in Sarzana, provincia di La Spezia, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di lignite sita in località « Sarzanello », nei comuni di Sarzana, Castelnuovo Magra, Fossdinovo, province di La Spezia e Massa Carrara di cui la stessa è titolare in base al decreto Ministeriale 31 luglio 1950.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 194, con il quale è ampliata l'area della concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Acque Albule » in territorio dei comuni di Tivoli e di Guidonia-Montecelio, provincia di Roma, accordata con il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941 al comune di Tivoli.

L'area della concessione ha un'estensione di Ha 1136,90.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 195, con il quale la concessione di utilizzare le acque ed il fango termo-minerale della sorgente « Lago d'Arquà », sita nel territorio del comune di Arquà Petrarca, provincia di Padova, accordata ai signori Gabriele Trieste fu Giuseppe e Guido Trieste fu Giuseppe con decreto Ministeriale 16 dicembre 1943, è intestata al sig. Guido Trieste fu Giuseppe, con domicilio eletto in Padova.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio,

foglio n. 223, con il quale alla Società Bombrini Parodi Delfino, con sede in Roma, è accordata per la durata di anni trenta, la concessione di coltivare i giacimenti di minerali di manganese, ferro e solfuri di ferro (pirite e marcassite) nella località « Rovine di Ferento Sud » in territorio dei comuni di Viterbo e Vitorchiano, provincia di Viterbo.

Decreto Ministeriale 6 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 160, con il quale ai signori Bruno Galtarossa Bordin e Rinaldo Brega, rappresentati dal primo, domiciliato in Abano Terme, è accordata per la durata di anni venti, la concessione della sorgente idro-termo-minerale in località « Via Valerio Flacco V » ricadente in comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 11 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 222, con il quale la Società per azioni Fabbriche riunite cementi del Friuli e Val di Setta, titolare della concessione temporanea di marna da cemento denominata « Mezzana », nel comune di San Pietro al Natisone, provincia di Udine, in base al decreto Ministeriale 29 novembre 1935, è dichiarata decaduta dalla concessione stessa, per persistente inattività della miniera.

Decreto Ministeriale 11 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 233, con il quale alla Società per azioni Industria cementi Giovanni Rossi, con sede in Milano, è accordata la concessione di coltivare i giacimenti di marna da cemento nella località « Monte Casella », dei comuni di Bettola e Travo, provincia di Piacenza, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 10 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 161, con il quale l'area della concessione della miniera di marna da cemento denominata « Sant'Anna Cascina Nuova » sita nei comuni di San Giorgio e Casale Monferrato, provincia di Alessandria, accordata alla Società per azioni Piemontese Cementi e Calce, con sede in Casale Monferrato, con il decreto Ministeriale 19 aprile 1933, è ampliata da Ha 51,68,40 ad Ha 94,28.

(3791)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Latina

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5673 in data 29 luglio 1953, il sig. Paolo Falovo è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Latina.

(3863)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro 5 % (1959)

(2ª pubblicazione).

Avviso n. 42.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1959) n. 11698 del capitale nominale di L. 150.000, a favore della Cassa scolastica della scuola media statale di Castrovillari (Cosenza), col pagamento degli interessi in Cosenza.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 15 maggio 1953

Il direttore generale: SALINEL

(2596)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO  
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO  
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 agosto 1953

|                  | U. S. A. | Dollaro Canadese |
|------------------|----------|------------------|
| Borsa di Bologna | 624,89   | 631 —            |
| » Firenze        | 624,90   | 630 —            |
| » Genova         | 624,92   | 631 —            |
| » Milano         | 624,92   | 631 —            |
| » Napoli         | 624,85   | 629,85           |
| » Palermo        | 624,90   | 631 —            |
| » Roma           | 624,90   | 631 —            |
| » Torino         | 624,90   | 628 —            |
| » Trieste        | 624,90   | —                |
| » Venezia        | 624,90   | 629 —            |

### Media dei titoli del 5 agosto 1953

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Rendita 3,50 % 1946                            | 63,425 |
| Id. 3,50 % 1902                                | 60 —   |
| Id. 3 % lordo                                  | 69,85  |
| Id. 5 % 1935                                   | 94,625 |
| Redimibile 3,50 % 1934                         | 77,25  |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)     | 69,325 |
| Id. 5 % (Ricostruzione)                        | 91,075 |
| Id. 5 % 1936                                   | 90,40  |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,45  |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960)                    | 97,25  |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961)                   | 97,20  |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962)                   | 97,125 |

L'ispettore generale  
contabile del Portafoglio dello Stato  
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 agosto 1953

Cambi medi per le valute di conto valutarie esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1 dollaro U.S.A.   | Lit. 624,91 |
| 1 dollaro canadese | 631 —       |

Cambio per le contrattazioni in lire sterline. (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1949, n. 215).

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1 lira sterlina | Lit. 1749,75 |
|-----------------|--------------|

### Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Belgio              | Lit. 12,50 per franco belga |
| Danimarca           | 90,46 » corona danese       |
| Egitto              | 1794,55 » lira egiziana     |
| Francia             | 1,785 » franco francese     |
| Germania            | 148,77 » marco occid.       |
| Norvegia (c/nuevo)  | 87,48 » corona norvegese    |
| Olanda              | 164,44 » florino olandese   |
| Svezia (c/speciale) | 120,78 » corona svedese     |
| Svizzera (conto A)  | 142,90 » franco svizzero    |

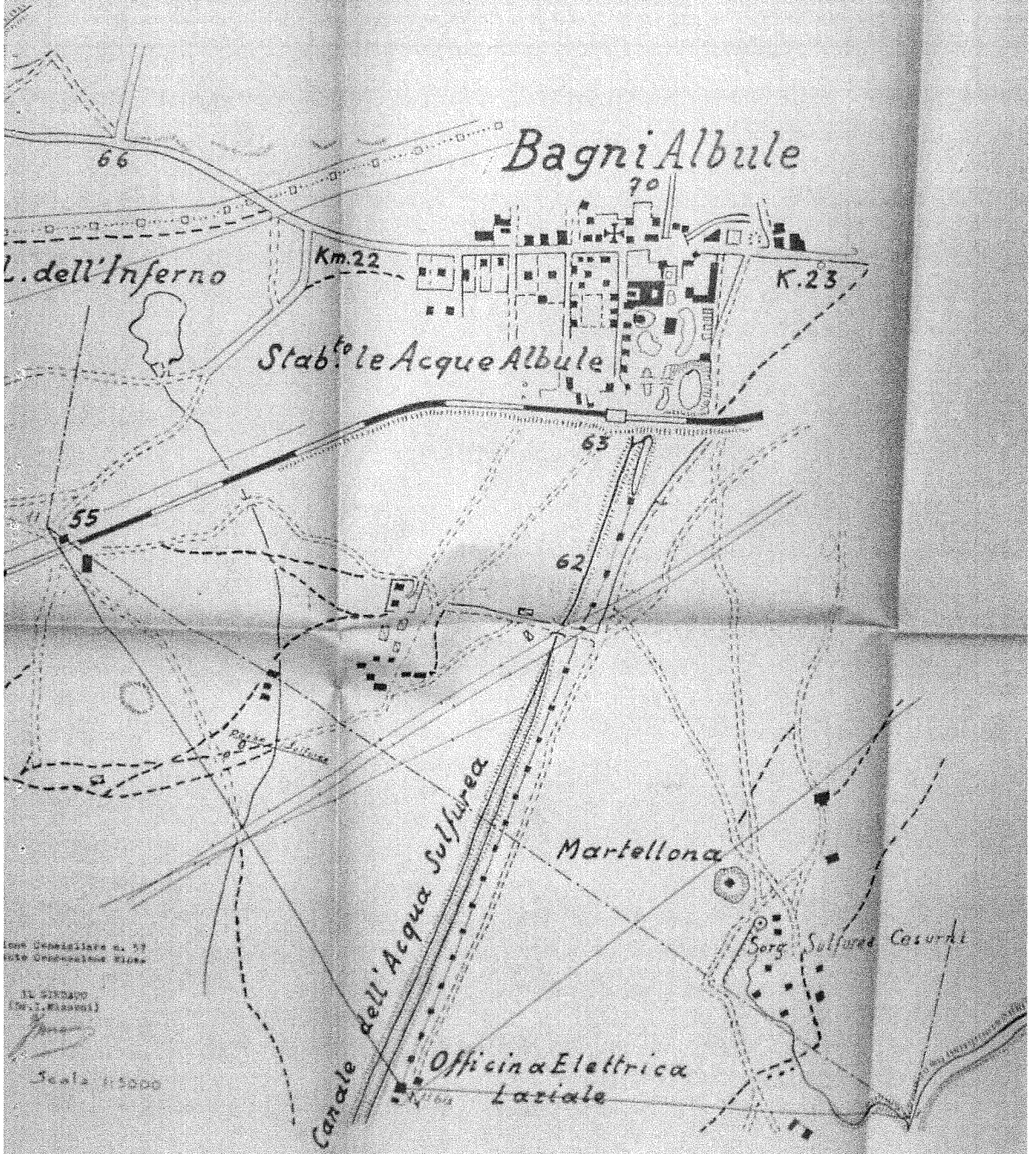
## MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1953, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 80, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dai signori Ugo ed Emma Bardini avverso il provvedimento 15 gennaio 1952, con il quale l'Amministrazione dei monopoli di Stato, a seguito di ricorso gerarchico, ha loro confermato la decisione di non concedere il rinnovo della concessione speciale di coltivazione di tabacco per il sessennio 1952-1957.

(3934)





Icone Geografiche al 1:5000  
L. dell'Inferno

Il Geografo  
(Dr. L. Bianchi)

Scala 1:5000



COMUNE DI TIVOLI

==

OGGETTO: Concessione Mineraria Acque Albule - Ampliamento.

ON. MINISTERO INDUSTRIA E  
COMMERCIO

ROMA

Con decreto 12 gennaio 1941 da parte di codesto On. Ministero venne concesso a questo Comune lo sfruttamento delle Acque Albule per tutta la zona in detto decreto indicata.

Stante la necessità di evitare abusivi sfruttamenti delle Acque in parola in alcuni laghetti in prossimità della zona mineraria concessa a questo Comune si prega codesto On. Ministero di voler estendere il decreto suddetto ad una maggiore superficie e precisamente a quel comprensorio a sud dell'attuale concessione come risulta indicata nell'allegata pianta planimetrica.

All'uopo si trasmette copia della deliberazione Consigliere N° 57 del 20 Ottobre u.s. resa esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 9/6/1947, n. 530; due piante scala 1:5000.

Tivoli 7/1/1949

IL SINDACO

*[Handwritten signature]*

... Carolina





COMUNE DI TIVOLI

(Provincia di Roma)

REP.N. 13043 del 15/01/2001

Rinnovo sub-concessione mineraria di acqua  
termominerale "ACQUE ALBULE", in Comune di Tivoli,  
alle Acque Albule S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro addì 15 del mese di Gennaio in Tivoli  
in una sala del Palazzo Comunale sito in piazza del  
Governo.

Avanti a me Dr. Adriano Marini Segretario Generale  
del Comune di Tivoli, quale ufficiale rogante  
autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è  
parte, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c), del  
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza la assistenza  
dei testimoni per espressa rinuncia delle parti da me  
consentita, si sono personalmente costituiti:

1.Dr. Frangione Vincenzo, il quale interviene in  
nome, per conto e nell'interesse del Comune di  
Tivoli, che rappresenta, quale Dirigente del Settore  
II "Finanziario", C. F. 02696630587;

2.Dott. Giuliano Martella, nato a Tivoli il  
29.4.1960, che dichiara di agire in questo atto in  
nome e per conto delle Acque Albule S.p.A., con sede  
in Tivoli, che egli rappresenta quale Amministratore

IL DIRIGENTE IX SETTORE  
(Dr. Vincenzo Frangione)

*Vincenzo Frangione*



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Adriano Marini)

*Adriano Marini*

Unico, C.F.00435290580 - P.I.0089165102.

PREMESSO

Che il Comune di Tivoli è titolare della concessione mineraria di acque termali denominata "ACQUE ALBULE".  
Che lo stesso, da ultimo con atto di G.C. n°446 del 27.12.2000, dichiarato immediatamente eseguibile, ha stabilito di rinnovare la subconcessione alla Acqua Albule S.p.A., con sede in Bagni di Tivoli via M. Nicodemi 9, per la coltivazione e l'utilizzo dell'acqua solfurea delle sorgenti idrotermali della concessione mineraria "ACQUE ALBULE".

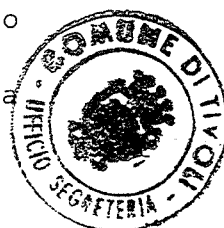
Ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto,

SI STIPULA

Il Comune di Tivoli, titolare della concessione mineraria "ACQUE ALBULE", giusta D.M. 12 novembre 1941, come sopra rappresentato, rinnova la subconcessione alla Acque Albule S.p.A., con sede in Bagni di Tivoli via M. Nicodemi 9, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, la facoltà di coltivare ed utilizzare l'acqua solfurea delle sorgenti idrotermominerali della concessione mineraria "ACQUE ALBULE" sopracitata.

Tutto quanto previsto nel precedente art. 1 è fatto per la durata di anni venti, come previsto dall'art.

IL DIRIGENTE IX SETTORE  
(Dr. Vincenzo Frangione)  
*Vincenzo Frangione*



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Adriano Marini)  
*Adriano Marini*

1 della legge 3 aprile 1961, n° 283, con decorrenza dal 1.1.2001 al 31.12.2020.

Il canone per la sub-concessione è fissato forfetariamente in L. 100.000.000 (cento milioni) annui da versare nella cassa comunale anticipatamente entro il 30 aprile di ogni anno. Tale canone è soggetto a revisione entro il 31/12 di ogni anno ed aggiornato a seconda delle variazioni dell'indice ISTAT.

La sub-concessione della coltivazione ed utilizzazione dell'acqua solfurea di cui al precedente art.1 dovrà servire esclusivamente per il funzionamento in piena efficienza del complesso termale con divieto assoluto di ulteriore concessione a terzi.

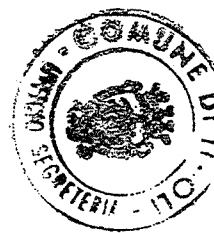
Le Acque Albule S.p.A. è inoltre tenuta per fatto espresso:

ad attenersi alle disposizioni di legge, mineraria, di polizia mineraria e sanitaria ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità Mineraria per il controllo ed il regolare sfruttamento delle sorgenti e dalle Autorità Sanitarie per l'utilizzazione a scopo terapeutico dell'acqua termominerale;

a fornire ai funzionari regionali competenti tutti i

IL DIRIGENTE IX SETTORE  
(Dr. Vincenzo FRANGIONE)

*V. Frangione*



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Adriano Marini)

*Adriano Marini*

mezzi per visitare i lavori della miniera;

inviare mensilmente e annualmente alla Regione Lazio

- Assessorato per le Politiche dell'Attività

Produttiva i dati statistici e qualsiasi notizia

venisse richiesta ai sensi del R. D. L. 15 giugno

1936 n° 1347;

a sollevare il Comune da ogni e qualsiasi

responsabilità inerente l'esercizio di quanto

concesso ai sensi dell'art.1 del presente contratto.

Il Sindaco o un suo delegato in qualsiasi momento ma

con adeguato avviso potrà visitare il complesso con

le modalità di cui all'art. 46, comma secondo, del

D.P.R. 9 aprile 1959 n° 128.

La inosservanza di una qualsiasi delle suddette

clausole porterà alla risoluzione ipso-jure del

presente atto.

Tutte le spese inerenti il presente contratto, ivi

compresi diritti, bolli e registrazione, sono a

completo carico delle Acque Albule S.p.A.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto

dandone lettura alle parti, le quali, riconosciute

il contenuto conforme alla loro volontà, lo hanno con

me sottoscritto per piena ed integrale accettazione.

Consta il presente contratto, scritto da persona di

mia fiducia, di pagine 4 fin qui.

IL DIRIGENTE IX SETTORE  
DR. VINCENZO FRANGIONE



SEGRETERIO GENERALE



per il Comune

per la "Acque Albule" S.p.A.

il Segretario Rogante

Vincenzo

ragion  
Montelli  
Adriano



MARCA DA BOLLO  
 €14,62  
 QUATTORDICI  
 00018533 00007E19 00000001  
 00078135 15/12/2000 16:23:27  
 0001-00009 00950018 4003594  
 IDENTIFICATIVO : 01082528950606

COMUNE DI TIVOLI

REP. 18770

(Provincia di Roma)

ORIGINALE

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove addì ventisette del mese di Novembre in Tivoli

in una sala del Palazzo Comunale sito in piazza del Governo.

Avanti a me Dott. Luciano Guidotti, Segretario Generale del Comune

di Tivoli, quale ufficiale rogante autorizzato a ricevere gli atti nei quali il

Comune è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. C) del D. Lgs. 18

Agosto 2000, n° 267, si sono personalmente costituiti:

1. D.ssa Emanuela Murri, la quale interviene in nome, per conto e

nell'interesse del Comune di Tivoli, che rappresenta, quale Dirigente del

Settore "Finanziario e Bilancio", C.F. 02636630587;

2. Terranova Bartolomeo, nato a Tripoli il 14.01.1941, che dichiara

di agire in questo atto in nome e per conto delle Acque Albule S.p.A., con

sede in Tivoli, che egli rappresenta quale Presidente del Consiglio di

Amministrazione, C.F. 00435290580 - Partita IVA 00891651002.

## PREMESSO

- che il Comune di Tivoli è titolare della concessione mineraria di

acque termali denominata "ACQUE ALBULE S.p.A." come risulta da

Decreto Ministeriale del 12 novembre 1941;

- che lo stesso, con atto di G.C. n. 446 del 27.12.2000, dichiarato

immediatamente eseguibile, ha stabilito di rinnovare la sub-concessione alla

soc. Acque Albule S.p.A., con sede in Tivoli Terme, via Nazionale Tiburtina

Km 22,700 per la coltivazione e l'utilizzo dell'acqua sulfurea delle sorgenti

idrotermali della concessione mineraria "Acque Albule", approvando lo

18/12/2000  
 Tivoli R  
 n. 438  
 Registrato  
 Serie I

schema di contratto;

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| - che in data 15.01.2001 si è proceduto alla stipula del relativo                  |  |
| contratto - rep. n. 18043 - che prevede, tra gli altri (art. 3), "il canone per la |  |
| sub-concessione è fissato forfetariamente in Lire 100.000.000 (centomilioni)       |  |
| annui che il sub-concessionario deve versare nelle casse comunali entro il 30      |  |
| aprile di ogni anno;                                                               |  |
| - che con varie leggi regionali la Regione Lazio ha modificato l'art.              |  |
| 23 della L.R. 90/1980 relativo ai canoni di concessione mineraria per              |  |
| l'utilizzazione e la coltivazione delle acque termali elevandone l'importo;        |  |
| - che con deliberazioni della G.C. n. 452 del 22.11.2001, a seguito                |  |
| della legge regionale 6 settembre 2001 che aveva elevato l'importo del             |  |
| canone di concessione, fu determinato il canone di sub-concessione in Lire         |  |
| 304.660.000 (pari a € 157.343,76) e fu stipulato contratto rep. n. 18.135 in       |  |
| data 29 novembre 2001;                                                             |  |
| - che, successivamente, con deliberazione di G.C. del 23.01.2003 il                |  |
| canone fu rideterminato in diminuzione, ma non è stato stipulato alcuno atto       |  |
| in quanto la soc. Acque Albule S.p.A. contestava la determinazione del             |  |
| canone di sub-concessione e non ha effettuato alcun pagamento;                     |  |
| - che con deliberazione di G.C. n. 231 del 02.08.2007, a seguito di                |  |
| transazione, è stato raggiunto un accordo tra il comune di Tivoli e la Soc.        |  |
| Acque Albule S.p.A. per regolare la determinazione del canone per la durata        |  |
| della sub-concessione fino al 2020 e per il pregresso;                             |  |
| - che con la medesima deliberazione n. 231 del 02.08.2007 è stato in               |  |
| particolare approvato la conseguente modifica al contratto di sub-                 |  |
| concessione rep. n. 18043 del 15.01.2001;                                          |  |

- che con delibera di G.C. n. 102 del 08 aprile 2008 è stato rettificato

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| lo schema di contratto per meglio definire l'area del canale d'Este di cui la    |  |
| Soc. Acque Albule S.p.A. si assume l'onere della pulizia, allegando apposita     |  |
| planimetria;                                                                     |  |
| Ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente              |  |
| contratto,                                                                       |  |
| <b>SI STIPULA</b>                                                                |  |
| 1. L'art. 3 del contratto rep. n. 18043 del 15.01.2001 tra il Comune di Tivoli   |  |
| e Acque Albule S.p.A. ad oggetto "Rinnovo sub-concessione mineraria di           |  |
| acqua termominerale <i>Acque Albule</i> ", in Comune di Tivoli, alla Acque       |  |
| Albule Spa, è modificato nel seguente modo:                                      |  |
| "Il canone per la sub-concessione è fissato, a partire dal 1 gennaio 2007,       |  |
| sulla base dell'importo del canone di concessione che il Comune di Tivoli        |  |
| deve alla Regione Lazio aumentato del 10%, da versarsi anticipatamente           |  |
| entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La Società Acque Albule S.p.A.        |  |
| corrisponderà al Comune di Tivoli la somma di € 360.000,00 a saldo dei           |  |
| canoni non versati per il periodo 2002/2006. La soc. Acque Albule S.p.A. si      |  |
| assume l'onere della pulizia del canale d'Este della parte circoscritta in rosso |  |
| nella planimetria allegata".                                                     |  |
| 2. Rimangono ferme tutte le altre clausole, articoli, patti e condizioni del     |  |
| contratto medesimo, mentre è dichiarato privo di effetti il contratto rep. n.    |  |
| 18135 del 29 novembre 2001;                                                      |  |
| 3. Tutte le spese inerenti il presente contratto, ivi compresi diritti, bolli e  |  |
| registrazione, sono a completo carico delle Acque Albule S.p.A..                 |  |
| Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto dandone lettura alle parti, |  |

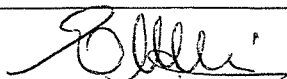


le quali, riconosciutone il contenuto conforme alla loro volontà, lo hanno

con me sottoscritto per piena ed integrale accettazione.

Consta il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, di pagine 3 e  
righe 4 fin qui.

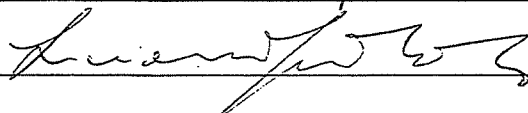
Per il Comune:



Per la Acque Albule S.p.A.:



Il Segretario Rogante:



00018533 00007E19  
00078136 15/12/2009 16:23:12  
0001-00009 8986412189895777  
IDENTIFICATIVO : 01082528950594



QUATTORDICI/62

ALLEGATO "A"

*Miller*  
*Chianfeto*



Scala originale: 1:2000  
dimensione cornice: 776.000 x 552.000 metri



Prot. 31/2018

**Acque Albule S.p.A.**  
Via Tiburtina Valeria Km. 22,700  
00011 Tivoli Terme  
Cap. Soc. € 13.950.860,00  
Cod. Fisc. e Iscrizione Registro Imprese  
di Roma n. 00435290580  
P. IVA 00891651002  
Tel. 0774 408509 - Fax 0774 408508

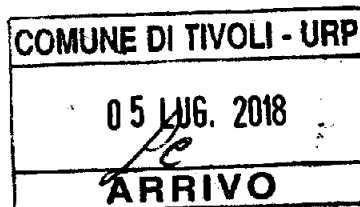
**Sede legale e Amministrativa:**  
Tel. 0774 408509 - Fax 0774 408508  
**Direzione Sanitaria:**  
Tel. 0774 408526  
**Prenotazioni:**  
Tel. 0774 408509  
**Ristorante "Le Terme"**  
Tel. 0774 408515

*Fangoterapia  
Idromassaggio  
Bagni Solfurei  
Irrigazioni Ginecologiche  
Inalazioni  
Aerosolterapia  
Terapia Idropinica  
Sordità Rinogena  
Insufflazioni  
Docce Micronizzate  
Massoterapia  
Medicina Estetica  
Grotta  
Piscine Solfuree  
Stages Estivi  
Corsi Nuoto*

Internet: [www.termediroma.org](http://www.termediroma.org)  
E-Mail: [info@termediroma.org](mailto:info@termediroma.org)



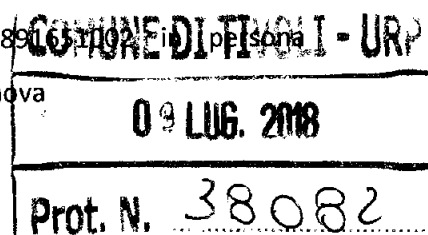
*le Terme di Roma*



Spett.le  
COMUNE DI TIVOLI  
(Città Metropolitana di Roma Capitale)  
Piazza del Governo, 1  
00019 Tivoli (RM)

- STORIE 4°  
(PARTECIPAZIONE)  
BILANCIO  
ASS. BIANCO  
- S.W.D. CO  
- EG. GEN

La Acque Albule S.p.A. con sede in Tivoli Terme (RM), Via Tiburtina Valeria km 22,700 Codice Fiscale: 00435290580 P.IVA: 00891651002 in persona dell'Amministratore Delegato Rag. Bartolomeo Terranova



**PREMESSO:**

- che il Comune di Tivoli è titolare della concessione mineraria di acque termali denominata "Acque Albule" giusto Decreto Ministeriale del 12 gennaio 1941 e registrato alla Corte dei Conti in data 24 febbraio 1941, per la durata di 90 anni e pertanto in scadenza al 24 febbraio 2031, con ampliamento dell'area sino ad ha 1.119;
- che con Decreto Ministeriale del 29 maggio 1953 è stato disposto un ulteriore ampliamento dell'area sino ad ha 1.136,90 in accoglimento della proposta formulata dal Comune di Tivoli, con la delibera n. 57 del 20 ottobre 1948 quale zona di protezione della concessione mineraria;
- che il Comune di Tivoli con delibera di G.C. n. 446 del 27.12.2000, ha stabilito di rinnovare la sub- concessione alla Soc. Acque Albule p.A., con sede in Tivoli Terme, Via Tiburtina Km 22.700 per la coltivazione e l'utilizzo dell'acqua sulfurea delle sorgenti idrotermali della concessione mineraria Acque Albule, approvando lo schema di contratto;
- che in data 15.01.2001 fu stipulato il relativo contratto - rep. 18043 - fissando la scadenza della sub-concessione al 31.12.2020;
- che con deliberazione della G.C. n. 231 del 02.08.2007 è stata approvata la modifica al contratto rep.n. 18043 del 15.01.2001, determinando il canone per la sub-concessione sulla base dell'importo del canone di concessione che il Comune di Tivoli deve alla Regione Lazio ex. Art. 23, L.R., n. 90/1980, aumentato del 10% da versarsi anticipatamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- che con successiva deliberazione della G.C. n. 102 del 08.04.2008 è stato rettificato lo schema di contratto per meglio definire l'area del Canale d'Este



di cui la Soc. Acque Albule si assume l'onere della pulizia, allegando apposita planimetria;

- che in data 27.11.2009 fu stipulato il relativo contratto – rep. 18770 – prevedendo la modifica dell'art. 3 del contratto rep 18403 del 15.01.2001,

tanto premesso, La Acque Albule s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Rag. Bartolomeo Terranova

#### **CHIEDE**

il rinnovo /proroga, sino al 25 febbraio 2031 della sub concessione ai sensi dell'art. 1, comma 1094 della Legge n. 205 del 27/12/2017, previo il consolidamento dei testi contrattuali Rep. 18043/2001 e 18770/2009, giuste le modifiche e/o aggiunte disposte negli anni.

Si produce:

- attestazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 1 comma 1094 legge 205/2017.
- Copia bonifico pagamento canone anno 2018.



**L'Amministratore Delegato  
(Rag. Bartolomeo Terranova)**

Società: 9U131 ACQUE ALBULE SPA  
Banca: 03111 UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.  
Data e MsgId: 04/07/18 SCT040718-152357375

Stato distinta: In uscita il 04/07/18 15:24 da AUTO

Esito disp: In uscita

TRN (ex CRO)

---

**Ordinante**

Ordinante ACQUE ALBULE SPA  
C.F./P.IVA 00435290580  
IBAN IT95M0311139150000000005289  
Tipo conto  
BIC

---

**Debitore effettivo**

ASSENTE

---

**Beneficiario**

|                                |                            |                             |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Beneficiario                   | COMUNE DI TIVOLI           |                             |
| IBAN                           | IT55A031113945000000012067 | BIC                         |
| Tipo Indirizzo                 |                            | CAP                         |
| Città                          |                            | Provincia                   |
| Via/Piazza                     |                            | Numero civico               |
| Divisione                      |                            | Sottodivisione              |
| Nazione indirizzo              |                            | Nazione residenza           |
| Altre informazioni di recapito |                            |                             |
| Persona giuridica              |                            |                             |
| BIC/BEI                        |                            |                             |
| Altro<br>Identificativo        |                            | Tipologia<br>identificativo |

|                         |  |                             |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| BIC/BEI                 |  |                             |
| Altro<br>Identificativo |  | Tipologia<br>identificativo |

---

**Creditore effettivo**

ASSENTE

---

**Dati bonifico**

|                     |                                           |                     |           |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Data esecuzione     | 04/07/18                                  | Importo             | 77.505,88 |
| Priorità            | Normale                                   | Addebito Cumulativo | No        |
| Id end to end       | 795489075950639663877                     | Metodo Pagamento    | TRF       |
| Codice Causale      | SUPP                                      |                     |           |
| Descrizione Causale | PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2018 |                     |           |

---

**Info Ric. Strutturate**

ASSENTE

---

**Esito beneficiario**



Il giorno 04/07/2018 il collegio sindacale composto dai dottori: Francesca Tripodi presidente, Aldo Campeti e Fabrizio Mancini sindaci effettivi, e a mezzo scambio di corrispondenza e contatti telefonici, attesa anche l'urgenza di provvedere,

#### Premesso

- **che** in data 04/07/2018 il responsabile amministrativo della società signora Daniela Milana, trasmetteva, a mezzo mail, la seguente richiesta (...) *Relativamente all'art.1 comma 1094 legge 205/2017 si richiede con cortese urgenza al Collegio Sindacale di certificare relativamente agli esercizi 2016 e 2017, la prevalenza dei ricavi termali, ivi comprese le piscine, sui ricavi totali. (...);*
- **che** più precisamente la richiamata norma si atteggia come segue (...) *Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nel contempo consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della citata direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e formulata sulla base della contabilità analitica aziendale. (...);*

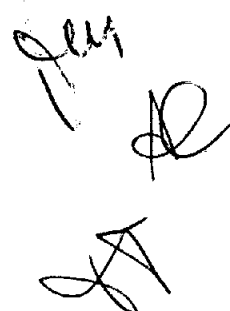
quanto sopra premesso,

#### Considerato

- **che** il criterio della prevalenza non è specificato dalla norma dalla quale non è possibile ricavare l'esatto perimetro della prevalenza delle "prestazioni termali e alle piscine termali" ritenuto che la richiamata normativa interregionale delimita il campo della "termalità" e non quella della prevalenza anche rispetto a prestazioni di servizi e cessioni di beni da ritenere complementari e sussidiarie, e per questo, ineludibili per il corretto esercizio dell'attività termale, quali ad esempio i servizi di ristoro e quello alberghiero;
- **che** dalla contabilità analitica aziendale, per come richiamata dal citato comma 1094 è possibile ricavare la seguente composizione dei ricavi riferita al biennio di riferimento:

#### **RICAVI ACQUE ALBULE - 2016/2017**

| DESCRIZIONE                  | 2016         | 2017         |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Ricavi termali fattura ASL   | 2.896.248,70 | 2.776.850,76 |
| Ricavi c/ticket cure termali | 394.918,60   | 377.823,30   |
| Ricavi c/prestazioni termali | 162.243,64   | 188.791,88   |
| Ricavi piscine               | 831.911,39   | 970.889,87   |
| Ricavi bar anderloni         | 112.926,66   | 141.517,93   |
| Ricavi stage estivi          | 18.783,95    | 24.172,97    |



|                                       |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ricavi tavola calda                   | 106.291,77          | 125.355,40          |
| Ricavi bar interno                    | 72.487,77           | 66.975,43           |
| Ricavi estetici                       | 135.517,32          | 131.226,21          |
| Ricavi centro benessere               | 127.020,90          | 115.828,99          |
| Ricavi laser                          | 19.512,33           | 7.759,96            |
| Ricavi medicina estetica              | 36.661,00           | 40.865,00           |
| Ricavi fototerapia                    | 1.955,00            | 3.403,33            |
| Ricavi c/vendite                      | 1.147,42            | 1.099,98            |
| Ricavi c/vendite prodotti allo zolfo  | 8.149,06            | 8.712,49            |
| Ricavi fisioterapia                   | 250,00              | 270,00              |
| Ricavi c/vendite accessori termali    | 840,18              | 626,12              |
| Ricavi dermatologia                   | 3.942,00            | 4.408,00            |
| Ricavi psicoterapia                   | 210,00              | 2.100,00            |
| Risarcimenti assicurativi             | 1.250,00            |                     |
| Ricavi diversi                        | 16.931,43           | 19.780,01           |
| Ricavi bolli                          | 1.086,00            | 1.072,00            |
| Ricavi armadietti portavalori         |                     | 2.509,04            |
| Ricavi spedizione prod. Termali       |                     | 16,40               |
| Ricavi distributori automatici giochi |                     | 922,05              |
| Ricavi ginecologia                    |                     | 320,00              |
| Ricavi integrazione trasporto anziani |                     | 436,36              |
| <b>SOMMANO RICAVI TERMALI</b>         | <b>4.950.285,12</b> | <b>5.013.733,48</b> |
|                                       |                     |                     |
| <b>RICAVI VICTORIA TERME HOTEL</b>    | <b>2.399.910,63</b> | <b>2.504.614,92</b> |
|                                       |                     |                     |
| <b>AFFITTI ATTIVI</b>                 | <b>407.534,72</b>   | <b>418.609,57</b>   |
|                                       |                     |                     |
| <b>RICAVI DIVERSI</b>                 | <b>221.419,18</b>   | <b>170.903,36</b>   |
|                                       |                     |                     |
| <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>          | <b>12.192,00</b>    | <b>11.247,16</b>    |
|                                       |                     |                     |
| <b>RICAVI IMMOBILIARI</b>             |                     | <b>15.500,00</b>    |
|                                       |                     |                     |
| <b>TOTALE GENERALE RICAVI</b>         | <b>7.991.341,65</b> | <b>8.134.608,49</b> |

- che le voci contabili evidenziate in giallo si ritiene, in attesa che il Legislatore, anche con fonte paranormativa, specifichi meglio cosa debba essere incluso nel perimetro del conteggio, saranno espunte dai ricavi termali ed inserite nella voce ricavi diversi;

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller initials below it.

- che anche i ricavi dell'albergo Victoria potrebbero essere considerati come "termali", posto che l'esercizio dell'azienda alberghiera è direttamente correlato alle finalità di cura e benessere del complesso termale;

quanto sopra premesso e considerato

Rilevato

- che la somma delle voci evidenziate in giallo ammonta rispettivamente, per gli anni 2016 e 2017, a € 312.121,05 e € 355.800,75, somme che, per pari importo, sono state stornate dai "ricavi termali" ed inserite tra i "ricavi diversi" della seguente tabella:

### **RICAVI ACQUE ALBULE - 2016/2017 rettificati**

| DESCRIZIONE                          | 2016         | 2017         |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Ricavi termali fattura ASL           | 2.896.248,70 | 2.776.850,76 |
| Ricavi c/ticket cure termali         | 394.918,60   | 377.823,30   |
| Ricavi c/prestazioni termali         | 162.243,64   | 188.791,88   |
| Ricavi piscine                       | 831.911,39   | 970.889,87   |
| Ricavi bar anderloni                 | -            | -            |
| Ricavi stage estivi                  | 18.783,95    | 24.172,97    |
| Ricavi tavola calda                  | -            | -            |
| Ricavi bar interno                   | -            | -            |
| Ricavi estetici                      | 135.517,32   | 131.226,21   |
| Ricavi centro benessere              | 127.020,90   | 115.828,99   |
| Ricavi laser                         | 19.512,33    | 7.759,96     |
| Ricavi medicina estetica             | 36.661,00    | 40.865,00    |
| Ricavi fototerapia                   | 1.955,00     | 3.403,33     |
| Ricavi c/vendite                     | -            | -            |
| Ricavi c/vendite prodotti allo zolfo | 8.149,06     | 8.712,49     |
| Ricavi fisioterapia                  | 250,00       | 270,00       |
| Ricavi c/vendite accessori termali   | 840,18       | 626,12       |
| Ricavi dermatologia                  | 3.942,00     | 4.408,00     |
| Ricavi psicoterapia                  | 210,00       | 2.100,00     |
| Risarcimenti assicurativi            | -            | -            |

|                                       |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ricavi diversi                        | -                   | -                   |
| Ricavi bolli                          | -                   | -                   |
| Ricavi armadietti portavalori         |                     | 2.509,04            |
| Ricavi spedizione prod. Termali       |                     | 16,40               |
| Ricavi distributori automatici giochi |                     | -                   |
| Ricavi ginecologia                    |                     | 320,00              |
| Ricavi integrazione trasporto anziani |                     | 436,36              |
| <b>SOMMANO RICAVI TERMALI</b>         | <b>4.638.164,07</b> | <b>4.657.010,68</b> |
|                                       |                     |                     |
| <b>RICAVI VICTORIA TERME HOTEL</b>    | <b>2.399.910,63</b> | <b>2.504.614,92</b> |
|                                       |                     |                     |
| <b>AFFITTI ATTIVI</b>                 | <b>407.534,72</b>   | <b>418.609,57</b>   |
|                                       |                     |                     |
| <b>RICAVI DIVERSI</b>                 | <b>533.540,23</b>   | <b>526.704,11</b>   |
|                                       |                     |                     |
| <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>          | <b>12.192,00</b>    | <b>11.247,16</b>    |
|                                       |                     |                     |
| <b>RICAVI IMMOBILIARI</b>             |                     | <b>15.500,00</b>    |
|                                       |                     |                     |
| <b>TOTALE GENERALE RICAVI</b>         | <b>7.991.341,65</b> | <b>8.133.686,44</b> |

- **che** confrontando i ricavi termali, per come ricostruiti in base al criterio stringente sopra richiamato, si ricava che la percentuale di composizione degli stessi, rispetto ai ricavi totali, ammonta rispettivamente al 58,03 % per il 2016, e al 57,25 % per il 2017;

quanto sopra premesso, considerato e rilevato

Attesta

**Che la società esercita effettivamente attività termale e di piscine termali in senso assolutamente prevalente ai sensi dell'art.1, comma 1096, della L.205/2017.**

Il Collegio Sindacale

Dott.ssa Francesca Tripodi (presidente)

Dott. Aldo Campeti (sindaco effettivo)

Dott Fabrizio Mancini (sindaco effettivo)

|                  |
|------------------|
| COMUNE DI TIVOLI |
|------------------|

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

L'anno duemiladiciotto addì ----- del mese di --

----- in una sala del Palazzo Comunale sito

in Tivoli alla Piazza del Governo.

Avanti a me dott.-----,

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| quale ufficiale rogante autorizzato a ricevere gli |
|----------------------------------------------------|

atti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'art.

97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000,

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| n.267, senza l'assistenza di testimoni per espressa |
|-----------------------------------------------------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| rinuncia delle parti da me consentita, si sono |
|------------------------------------------------|

|                           |
|---------------------------|
| personalmente costituiti: |
|---------------------------|

|                            |
|----------------------------|
| 1. il Dott.-----, il quale |
|----------------------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| autorizzato alla stipula del presente atto in virtù |
|-----------------------------------------------------|

di delibera di ----- n° ----- del

----- 2018, ex art. 107 del T.U.E.L

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| interviene in nome, per conto e nell'interesse del |
|----------------------------------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Comune di Tivoli, che rappresenta quale Dirigente |
|---------------------------------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| del Settore----- C.F.02696630587; |
|-----------------------------------|

2. -----, nato a -----

---, che dichiara di agire in questo atto in nome e

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| per conto della Acque Albule, con sede in Tivoli---- |
|------------------------------------------------------|

-----, che egli rappresenta quale-----

----- C.F. -----



PREMESSO

Che il Comune di Tivoli è titolare della concessione mineraria di acque termali denominata "Acque Albule" giusto Decreto Ministeriale del 12 gennaio 1941 e registrato alla Corte dei Conti in data 24 febbraio 1941, per la durata di 90 anni e pertanto in scadenza al 24 febbraio 2031, con ampliamento dell'area sino ad ha 1.119.

Che con Decreto Ministeriale del 29 maggio 1953 è stato disposto un ulteriore ampliamento dell'area sino ad ha 1.136,90 in accoglimento della proposta formulata dal Comune di Tivoli, con la delibera n. 57 del 20 ottobre 1948 quale zona di protezione della concessione mineraria.

Che il Comune di Tivoli con delibera di G.C. n. 446 del 27.12.2000, ha stabilito di rinnovare la sub-concessione alla Soc. Acque Albule p.A., con sede in Tivoli Terme, Via Tiburtina Km 22.700 per la coltivazione e l'utilizzo dell'acqua sulfurea delle sorgenti idrotermali della concessione mineraria Acque Albule, approvando lo schema di contratto.

Che in data 15.01.2001 i componenti stipularono il relativo contratto - rep. 18043 - fissando la scadenza della sub-concessione al 31.12.2020.

Che con deliberazione della G.C. n. 231 del 02.08.2007 è stata approvata la modifica al contratto rep.n. 18043 del 15.01.2001, determinando il canone per la sub-concessione sulla base dell'importo del canone di concessione che il Comune di Tivoli deve alla Regione Lazio ex. Art. 23, L.R., n. 90/1980, aumentato del 10% da versarsi anticipatamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Che con successiva deliberazione della G.C. n. 102 del 08.04.2008 è stato rettificato lo schema di contratto per meglio definire l'area del Canale d'Este di cui la Soc. Acque Albule si assume l'onere della pulizia, allegando apposita planimetria.

Che in data 27.11.2009 i comparenti stipularono il relativo contratto - rep. 18770 - prevedendo la modifica dell'art. 3 del contratto rep 18403 del 15.01.2001.

Che in data ----- la Soc. Acque Albule p.A. ha richiesto il rinnovo della sub concessione ai sensi della legge Regione Lazio n.90/80 e dell'art. 1, comma 1094 della Legge n. 205 del 27/12/2017.

Che con deliberazione del \_\_\_\_\_ n.----- del----  
- ----- 2018, in accoglimento dell'istanza della

Soc. Acque Albule, si è disposto il rinnovo/proroga tecnica nonché il consolidamento dei testi contrattuali Rep. 18043/2001 e 18770/2009, giuste le modifiche e/o aggiunte disposte negli anni.

Che la soc. Acque Albule p.A. si è determinata alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del -----

Che il Comune di Tivoli, nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge, opera al fine di una razionale utilizzazione della risorsa termale, vigilando su un impiego sostenibile e durevole in un quadro di complessiva tutela dell'assetto ambientale ed idrogeologico del proprio territorio e persegue al contempo lo sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista economico che sociale, delle attività presenti.

Ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto

SI STIPULA

#### Articolo 1

Il Comune di Tivoli, titolare della concessione mineraria "Acque Albule", giusto D.M. del 12 gennaio 1941 registrato alla Corte dei Conti in data 24 febbraio 1941 (REG. 16 Corporaz. Fg. 305), come

sopra rappresentato, rinnova in favore della Soc.  
Acque Albule p.A., con sede in Tivoli, alla via-----  
-----, C.F.-----, P.Iva-----  
-----, che a mezzo del suo legale rappresentante  
pro tempore accetta, la sub concessione da ultimo  
disposta con il contratto rep. 18043/ del  
15/01/2001, con facoltà di utilizzare e coltivare  
l'acqua sulfurea delle sorgenti idrotermominerali  
della concessione mineraria denominata "Acque  
Albule" sopracitata così come pervenuta in  
concessione al Comune di Tivoli, con ogni facoltà,  
diritto e/o dovere da essa nascente.

## Articolo 2

Tutto quanto previsto nel precedente articolo 1 è  
fatto per la durata di anni ----- e mesi -----  
----- con decorrenza dalla data odierna e sino al  
24 febbraio 2031, quale naturale scadenza della  
concessione mineraria rilasciata in favore del  
Comune di Tivoli.

Al termine della concessione mineraria, il sub  
concessionario, ai sensi dell'art. 27 della Legge  
Regionale n. 90 del 26/06/1980 dovrà provvedere alla  
consegna del bene oggetto della concessione ivi  
comprese le pertinenze così come indicate all'art.

14 della L.R. n. 90/1980, fatto salvo l'eventuale provvedimento di custodia disposto dalla Giunta Regionale.

### Articolo 3

Il canone annuo della sub concessione, così come modificato con il contratto rep 18770/2009, rimane fissato sulla base dell'importo del canone di concessione (DPAA) che il Comune di Tivoli deve alla Regione Lazio aumentato del 10%, attualmente pari complessivamente ad € 77.505,88 da corrispondere alla casse comunali anticipatamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli importi previsti a titolo di canone sub concessorio, anche per rafforzare i rapporti di partenariato fra l'Amministrazione ed il Sub concessionario, sono revisionati ogni cinque anni, con decorrenza dal 1° gennaio del primo anno del nuovo quinquennio, in misura corrispondente ad eventuali aumenti del DPAA, nell'ottica di una evidente compenetrazione e mutuo riconoscimento dei reciproci interessi al buon andamento dell'attività di coltivazione ed utilizzo della risorsa termale.

Alla sottoscrizione del presente contratto le parti danno atto, ed il Comune di Tivoli rilascia ampia



quietanza, che sono stati corrisposti gli importi dovuti per il canone sub concessorio sino a tutto il 31-12-2018.

#### Articolo 4

È fatto divieto alla sub concessionaria di cedere il presente contratto o cedere a terzi lo sfruttamento del giacimento minerario. Il Concessionario deve costantemente mantenere in attività la coltivazione del giacimento, inclusa la facoltà di richiedere ampliamenti e nuove captazioni dell'acqua già riconosciuta previa autorizzazione ex art. 24 L.R. n. 90/1980 ed in generale adempiere a quanto previsto dalla normativa mineraria nonché alla normativa vigente in materia urbanistica, ambientale e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e, comunque, secondo i principi generali dell'ordinamento, agli obblighi che in futuro saranno imposti dalla normativa sopravvenuta.

#### Articolo 5

La soc. Acque Albule p.A. dovrà provvedere a mantenere efficienti e funzionali anche a mezzo di sostituzioni e/o riparazioni e/o sistemazioni a proprie cura e spese, senza oneri o costi a carico del Comune di Tivoli e della Regione Lazio, le opere

di captazione siano esse sorgenti, condotte o sboccaggio e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque idrotermali per cui è sub concessione, costituendo le stesse pertinenze del giacimento che sono acquisite di diritto al patrimonio indisponibile regionale.

Sono altresì a carico del sub concessionario:

- l'onere della pulizia dell'area evidenziata in rosso nella planimetria allegata (all. 4);
- gli oneri per il monitoraggio delle portate e delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, batteriologiche e ogni altra analisi prevista dalle Leggi in materia;
- gli oneri afferenti allo scarico delle acque reflue derivanti dalla gestione dell'attività termale o da eventuali attività di ricerca;
- gli oneri per l'installazione degli strumenti di misura;
- Gli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere pertineziali che dovranno essere comunicate alla Regione ed al Comune nonché gli interventi di manutenzioni straordinari per cui è necessaria l'autorizzazione preventiva della Regione Lazio.

La soc. Acque Albule p.A. è tenuta per fatto espresso:

- ad attenersi alle disposizioni di legge mineraria e di polizia mineraria e sanitaria ed alle prescrizioni che dovessero essere impartite dall'Autorità Mineraria per il controllo ed il

regolare sfruttamento del giacimento idrotermominerale e dalle Autorità Sanitarie per l'utilizzazione principale a scopo terapeutico dell'acqua termominerale;

- a fornire ai funzionari regionali competenti tutti i mezzi per visitare i lavori della miniera, inviare mensilmente ed annualmente alla struttura competente della Regione Lazio i dati statistici e qualsiasi notizia venisse richiesta ai sensi del R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347 nonché ai sensi del R.D. n. 1443/1927;

- a sollevare il Comune di Tivoli da ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'esercizio di quanto concesso ai sensi dell'art. 1.

#### Articolo 7

Il Sindaco o un suo delegato in qualsiasi momento con adeguato avviso potrà visitare il complesso

Idrotermale con le modalità di cui all'art. 46,  
comma 2, del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

#### Articolo 8

Tutte le controversie relative al presente  
contratto, che potranno sorgere tra il Comune e la  
sub concessionaria, o suoi aventi causa, saranno  
devolute in via esclusiva al Tribunale di Tivoli.

#### Articolo 9

La società Acque Albule S.p.A. si impegna per la  
durata della presente sub concessione a garantire ai  
cittadini residenti nel Comune di Tivoli tutte le  
agevolazioni attualmente in essere. Il sub  
concessionario si impegna affinché le agevolazioni  
sopra descritte, così come la promozione del logo,  
del sito istituzionale e del nome del Comune di  
Tivoli sia sempre presente sul sito e sui depliant  
di pubblicità del centro termale.

#### Articolo 10

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente  
contratto si applicano le disposizioni ed i  
procedimenti amministrativi disciplinati dalla Legge  
Regionale n. 90/1980 e successive modifiche ed  
integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente in

materia.

#### Articolo 11

Tutte le spese inerenti al presente contratto, ivi compresi diritti, bolli e registrazione sono a completo carico della Soc. Acque Albule p.A.

#### Articolo 12

I contratti rep. 18770/2009 e 18043/2001 sono per patto espresso dichiarati privi di effetti.

#### Elenco Allegati:

- 1) Decreto del Ministero delle Corporazioni del del 12 gennaio 1941 e registrato alla Corte dei Conti in data 24 febbraio 1941;
- 2) Decreto del Ministero dell'Industria e del Commercio del 06 luglio 1953;
- 3) Planimetria concessione mineraria;
- 4) Planimetria area sorgente.

Le parti esonerano me Segretario Generale dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto dandone lettura alle parti, le quali, riconosciutone il contenuto conforme alla loro volontà, lo hanno con me sottoscritto per piena ed integrale



accettazione.

Il presente atto, redatto a mezzo stampa, consta di

----- fin qui

Letto, approvato e sottoscritto

TivoliPer Comune di Tivoli

Firma digitale

Per la Soc. Acque Albule S.p.A.

Firma digitale

Il Segretario Generale Rogante

Firma digitale